



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E DIREZIONE
AZIENDALE**

TESI DI LAUREA

**MONEY LAUNDERING E AZIENDE INFILTRATE DALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA: IL CASO LIGURIA**

RELATORE:

CH.MO PROF. Antonio Parbonetti

LAUREANDO: Alessandro Ferroni

MATRICOLA N. 1056862

ANNO ACCADEMICO 2014 – 2015

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

Introduzione	3
1. Capitolo 1 – Le tecniche di riciclaggio	5
1.1. Placement phase	5
1.1.1. Currency smuggling	
1.1.2. Casinò e giochi d’azzardo	
1.1.3. Smurfing	
1.2. Layering phase	8
1.2.1. Correspondent Bank	
1.2.2. Back to back loan	
1.2.3. Corporate veichles	
1.2.3.1. Shell companies	
1.2.3.2. Offshore companies	
1.2.3.3. Trust	
1.2.4. Falsi acquisti e false vendite	
1.2.5. I sistemi bancari paralleli	
1.3. Integration phase	17
1.3.1. Investimenti in capital markets	
1.3.2. Il mercato dell’oro, dei diamanti e dei luxury goods	
1.3.3. Cash intensive business	
1.3.4. Export import business	
1.4. Nuove tecniche	20
1.4.1. Bitcoin	
2. Capitolo 2 – Antiriciclaggio: dalle raccomandazioni del GAFI al D.lgs. 231/2007	23
2.1. Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale	23
2.2. Le normative comunitarie	25
La direttiva n.91/308/CEE del 10 Giugno 1991	
La direttiva n.2001/97/CE del 4 Dicembre 2001	
La direttiva n.2005/60/CE del 26 Ottobre 2005	
2.3. La normativa italiana in tema di riciclaggio	31
2.3.1. L’iter normativo nazionale fino all’emanazione del d.lgs.231/2007	
2.3.2. Il d.lgs.231/2007	
2.3.2.1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela	
2.3.2.2. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	
2.4. Il decalogo della Banca d’Italia	44

2.5. L'Organismo di Vigilanza	45
3. Capitolo 3 – Il caso Liguria: un'analisi delle società infiltrate dalla criminalità organizzata	49
3.1. Il primo passo della ricerca: la raccolta dei dati	49
3.2. L'analisi dei dati	50
3.2.1. L'analisi del ROE	
3.2.1.1. L'analisi del ROA	
3.2.1.2. L'analisi dell'indice di indebitamento	
3.2.2. L'analisi del ROS e del turnover	
3.2.3. L'analisi dei vari costi della produzione	
3.2.3.1. I costi per materie prime	
3.2.3.2. I costi per servizi	
3.2.3.3. I costi per il personale	
3.2.3.4. I costi per godimento beni di terzi	
Conclusioni	84
Bibliografia	85

Introduzione

Nel corso degli anni, il fenomeno del riciclaggio di proventi da attività illecite ha suscitato un notevole interesse in gran parte delle economie mondiali a causa delle gravi distorsioni che ciò comporta nei Paesi che ne subiscono gli effetti.

L'elaborato è stato strutturato in tre capitoli, ognuno dei quali costituirà un elemento di analisi dei vari aspetti che compongono l'argomento "riciclaggio".

Nel primo capitolo verranno descritte le principali tecniche di "money laundering" mediante un'analisi delle fasi che tipicamente caratterizzano le attività di riciclaggio: placement, layering e integration.

La prima fase, placement, tratta le modalità di introduzione nel mercato del denaro derivante da attività illecite, tramite una serie di operazioni volte a collocare lo stesso all'interno di istituzioni finanziarie o a reinvestirlo mediante l'acquisto di beni.

L'attenzione del presente lavoro non sarà focalizzata sull'origine dei proventi illeciti, ma si cercherà di analizzare le modalità di introduzione delle disponibilità illecite nei canali istituzionali, ossia i modi attraverso i quali è possibile varcare il "confine delle banche" in vista di successivi utilizzi e reinvestimenti in attività legali. I citati capitali necessitano di questo passaggio, in quanto solo il transito di essi all'interno di un'istituzione finanziaria permette di farli risultare "puliti" e quindi interamente fruibili.

La seconda fase, layering, riguarda il processo di "lavaggio" del denaro mediante l'implementazione di articolate operazioni finanziarie tali da rendere difficoltosa la ricostruzione dei flussi dai quali sono composte, con l'obiettivo di mascherarne le origini illecite.

La terza ed ultima fase, integration, analizza il reimpiego, nelle economie legali, dei capitali illeciti, oramai "riciclati", mediante svariati artifici quali ad esempio l'effettuazione di operazioni tramite soggetti residenti in paradisi fiscali.

Esposte le tecniche, e quindi compreso quali possano essere le modalità concrete d'azione, si è ritenuto necessario approfondire quali siano state le politiche di contrasto al riciclaggio poste in essere dalle Autorità governative, comunitarie e nazionali, mediante un'analisi della normativa antiriciclaggio.

Per economia espositiva si è voluto procedere seguendo una linea verticale discendente, ovvero partendo dalle disposizioni transnazionali fino ad arrivare ad analizzare la normativa domestica.

Sono state trattate le raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), le principali direttive comunitarie in materia, recepite dai Paesi membri al fine di normare le modalità operative ed infine si è proceduto all'individuazione dei destinatari delle disposizioni in commento.

Particolare attenzione è stata rivolta alla normativa nazionale, descrivendo e commentando le modalità di recepimento delle direttive comunitarie (D.lgs 231/2007).

Infine, per ragioni di completezza di informazione, si è trattato il decalogo di Banca Italia e le funzioni dell'ODV (organo di vigilanza) in materia di antiriciclaggio.

L'ultima parte della trattazione, terzo capitolo, è stata orientata verso una analisi empirica, al fine di individuare i tratti tipizzanti delle aziende infiltrate dalla criminalità organizzata con finalità di riciclaggio.

La ricerca è stata effettuata sulla base dei principali valori economico-finanziari individuati mediante l'estrazione dei Bilanci degli esercizi, a partire dagli anni '90 fino ai più recenti, di aziende Liguri dirette da soggetti indagati o condannati per reati connessi ad attività di riciclaggio.

L'analisi dei dati è stata svolta mediante il raffronto dei principali indici di bilancio delle società potenzialmente criminali con quelli di altri soggetti residenti nello stesso territorio.

L'obiettivo posto alla base dell'analisi empirica è stato quello di individuare eventuali indicatori economici tipici delle imprese criminali. Le domande alle quali si è tentato di rispondere sono:

Con che modalità i capitali vengono immessi nelle realtà aziendali?

Come impattano le attività criminali nei bilanci sociali?

Quali possono essere i vantaggi derivanti dal riciclaggio in termini di redditività ? È vero che le performance sono migliori?

CAPITOLO 1

1. Le tecniche di riciclaggio

Il riciclaggio di denaro è definibile come quel processo atto a nascondere la fonte illecita dei proventi criminali, così da poterli far apparire come legali e interamente fruibili. Tale processo si dimostra il più delle volte articolato in elaborate fasi concatenate una all'altra e l'ordine temporale da seguire nella loro analisi riconduce a tre principali momenti distinti tra loro.

1.1 Placement phase

La prima fase è la c.d. "placement phase", ovvero quella di posizionamento e di collocazione degli illeciti proventi. In questa fase emerge un punto cruciale dell'intera operazione di riciclaggio: la collocazione del denaro presso un'istituzione finanziaria. Solo attraverso il collocamento delle somme illecite presso una o più banche, che possono essere a conoscenza o meno della provenienza della somma versata, il riciclaggio potrà essere presumibilmente portato a termine. Questa fase iniziale è anche definita di pre-lavaggio, essendo i proventi solo fisicamente depositati all'interno del sistema finanziario. Varie sono le modalità di collocazione del denaro.

1.1.1 Currency smuggling

La tecnica del "currency smuggling", o contrabbando di denaro, è tra le più conosciute e al tempo stesso una delle più rischiose. Consiste nel trasferimento effettuato di persona, o tramite soggetti specializzati, di valuta contante in Paesi diversi da quello di origine del provento illecito. In passato questa tecnica era messa in atto dai cosiddetti "spalloni", individui che varcavano i confini nazionali portando il denaro in sacchi carichi, appunto, sulle spalle¹. I Paesi di destinazione corrispondono nella maggior parte dei casi ai cosiddetti "paradisi fiscali", in cui gli AML (Anti Money Laundering) standards sono minimi. Una volta collocata la somma illecita presso una qualsiasi istituzione finanziaria, questa potrebbe essere in più momenti ritrasferita verso il Paese di origine.

Il sistema si rivela ad alto rischio data la oramai assodata conoscenza da parte delle Autorità della pratica in questione. Il luogo in cui i controlli sono più intensificati è quello della frontiera, dove il rischio di essere individuati e il denaro confiscato è molto alto.

¹ Grasso P., *Soldi Sporchi*, Dalai Editore, 2011, pp. 147-148.

Secondo punto penalizzante dello smuggling è sicuramente il peso vero e proprio del denaro, essendo frequenti casi di confische di grosse cifre.

Nel contesto Europeo, le Nazioni di maggior interesse per gli attori di queste movimentazioni illecite di denaro sono Svizzera, Belgio, Lussemburgo, ma anche l'Italia dove sono state scoperte massicce operazioni di re-investimento di capitali, ad esempio nel settore immobiliare lungo la riviera romagnola. Nel contesto italiano, San Marino svolge inoltre un ruolo di primo piano nel riciclaggio di denaro, grazie, tra l'altro, al segreto bancario.

Le operazioni di trasferimento del denaro sono ovviamente attuate in entrambe le direzioni, ovvero da e verso il Paese di origine. Un esempio di facile comprensione si ha quando da un sicuro conto corrente presso una banca delle sopra citate nazioni (cioè Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Italia), successivamente viene effettuato un bonifico presso un altro conto estero intestato a persone che provvederanno in più riprese a riportare il denaro nella nazione di provenienza, per soddisfare le esigenze del cliente. Questi trasferimenti successivi non fanno però più parte della fase del placement, ma di altri momenti dell'operazione di riciclaggio che saranno analizzati in seguito.

Prendendo poi in considerazione l'oggettiva difficoltà di trasporto di grandi quantità di denaro, difficoltà dipendente dal peso effettivo della carta moneta – argomento a cui si è fatto cenno sopra – tale difficoltà spiega come mai operazioni di questo genere siano effettuate nella maggior parte dei casi con valuta Europea e non, ad esempio, in dollari o sterline. L'Euro infatti è oramai una delle poche monete in cui le banconote raggiungono il taglio da 500; basti pensare che ad esempio il dollaro di corrispondente taglio è stato abolito nell'ormai lontano 1934. Da indagini scrupolose da parti di varie fonti investigative, è emerso come solo una su dieci transazioni con banconote da 500€ si possa definire “trasparente”, cioè legale. Nei rimanenti casi, le transazioni risultano sempre essere riconducibili a traffici criminali, evasioni fiscali o finanziamenti al terrorismo².

1.1.2 Casinò e gioco d'azzardo

I casinò possono essere utilizzati sia nella prima sia nella terza fase di riciclaggio. L'iter da seguire si mostra estremamente chiaro e di semplice attuazione: recandosi in un casinò si converte del denaro sporco in fisches. In seguito, come da prassi, si cambiano nuovamente, convertendole in denaro, che questa volta potrà essere depositato senza problemi in banca, dal momento che sarà rilasciata dalla casa da gioco una ricevuta. La transazione apparirà in tal modo legittima. Ma se è vero che questa è una tecnica di facile attuazione e di “ secondo

² Grasso P., *Soldi Sporchi*, Dalai Editore, 2011, pp. 149-150.

livello” se paragonata a metodi sicuramente più rapidi e soprattutto di maggiore portata nel riciclo di valuta, il “launderer” può spingersi oltre.

I casinò sono un business definito “highly cash intensive”: i soldi che ogni giorno muovono sono di difficile determinazione. Proprio per questo motivo chi è interessato al riciclaggio potrebbe compiere uno step successivo, investendo direttamente nell’acquisto della casa da gioco stessa. Da quel momento, ingenti quantità di valuta possono essere dichiarate frutto dell’attività di gioco, e, nonostante subentrino le tasse da corrispondere all’erario, possono rappresentare un modo per far affluire da una sorgente legittima denaro in banca.

A conferma della tesi appena esposta, basti pensare al proliferare, in Paesi caratterizzati da scarsa legislazione in materia, dei casinò: un esempio è il Suriname. Questa piccola nazione annovera, solo nella sua capitale Paramaribo, 27 casinò, per una popolazione di 400,000 persone. In media si ha un casinò ogni 15,000 abitanti, mentre in altre nazioni (ad esempio Olanda o Australia) con più ferrei controlli questa stessa proporzione è in media di un casinò ogni 1,5 milioni di abitanti³.

In Italia, nonostante la legislazione in materia sia carente, solo quattro casinò sono ufficialmente autorizzati a svolgere l’attività di gioco d’azzardo. Questa limitazione non ha impedito ai soggetti interessati al riciclaggio di aggirare l’ostacolo, con un controllo capillare di sale bingo e centri scommesse. Grazie anche all’utilizzo di internet, le prime hanno avuto una crescita esponenziale e incontrollata, contribuendo a far sì che l’Italia sia uno tra i primi cinque Paesi al mondo per volume di giocate. Secondo la direzione nazionale Antimafia, lo scopo delle realtà criminali è proprio quello di gestire attività legali con consistenti volumi di affari, forti della loro liquidità che difficilmente è riscontrabile in un’azienda trasparente.

Queste due situazioni, cioè l’utilizzo del casinò per riciclare denaro o il possesso del casinò, rappresentano tuttavia solo una parte delle modalità di riciclaggio del denaro sporco tramite il gioco d’azzardo.

Un altro metodo di riciclaggio è la tecnica del biglietto vincente; l’acquisto del biglietto vincente è stato utilizzato da criminali più e più volte come giustificazione di inaspettate e improvvise ricchezze. La mafia, all’interno delle sue attività, prevede anche quella dell’acquisto di matrici vincenti da uno sfortunato vincitore. Sfortunato perché, nonostante la vincita, si vedrà costretto a vendere il suo biglietto, decurtato della ovvia tassa mafiosa, a quei soggetti interessati ad avere una ricevuta ufficiale di una determinata disponibilità economica. La malavita, però, va anche alla ricerca di biglietti vincenti pagandoli con un sovrapprezzo,

³ Unger B., *The scale and impacts of money laundering*, Edward Elgar publ.ltd, 2007, pp. 91-92.

per dimostrare la provenienza lecita del denaro, pronto così per essere reimpiegato in attività legali.

Un caso passato agli onori della cronaca è quello della vincita milionaria al superenalotto del 2003. Appena venutone a conoscenza il padrino di Gioiosa Jonica, Nicola Lucà, riuscì in tempi rapidi a convincere il vincitore a vendergli il biglietto da 8,5 milioni di Euro. Il premio venne poi accreditato su conti correnti appositamente aperti in Lombardia e in Calabria⁴.

Le tecniche esposte riguardanti l'utilizzo del biglietto vincente o il convertire soldi in fisches non riguardano ovviamente le società di capitali. Caso in cui le aziende si affacciano in questo ambito è solo quando possiedono, appunto, sale bingo o centri scommesse.

1.1.3 Smurfing

Questa tecnica trova applicazione attraverso delle semplici operazioni agli sportelli di cambio o nell'effettuazione di versamenti bancari di entità inferiore ad una soglia predeterminata in ciascun Paese – solitamente somme non superiori a 10.000€ - al di sotto della quale non si attuano segnalazioni di attività sospette. Per l'Italia il benchmark di report è fissato alla soglia di 1.000€.

L'esigua consistenza di queste operazioni fa sì che la procedura si riveli piuttosto macchinosa e di non conveniente velocità. È comunque vero che se il non superamento del benchmark di riferimento evita la possibilità di essere oggetto di investigazioni finanziarie, altrettanto non si può dire riguardo alla periodicità delle operazioni.

Infatti operazioni di piccolo importo, eseguite ripetutamente a breve distanza le une dalle altre, sono comunque classificabili come sospette.

Il "riciclatore" dovrebbe perciò dotarsi di un gruppo di affiliati, una moltitudine di persone, che versino singolarmente il denaro, in diversi conti, per poi farlo confluire in un unico deposito attraverso movimenti successivi.

1.2 Layering phase

La fase di layering è la più complessa e articolata, poiché destinata alla ricerca delle modalità di separazione in senso stretto del denaro dalla sua fonte illecita. Attuando numerose operazioni di movimentazione del denaro, gli attori del riciclaggio effettuano una sofisticata strutturazione delle transazioni finanziarie, che oscurano la provenienza criminale del denaro

⁴ Pappaianni C., E la mafia ricicla col lotto, in *L'espresso*, 25/05/11.

agli occhi degli Organi di Controllo. Sfruttano scappatoie o discrepanze nella legislazione e approfittano di ritardi nella cooperazione giudiziaria e di polizia.

In questa fase dunque è necessaria una competenza finanziaria di alto livello per effettuare le operazioni di riciclaggio, in tal modo le Autorità troveranno sempre più difficile smascherare tali operazioni. Addirittura si pensa che l'unico limite possibile alla scoperta di nuove forme di riciclaggio sia rappresentato dall'immaginazione.

1.2.1 Correspondent banking

E' così definita quella relazione tra una banca "corrispondente" che fornisce servizi finanziari in nome e per conto di un'altra istituzione finanziaria, la banca "rispondente". Il fenomeno del "correspondent banking" si riscontra principalmente in quelle occasioni di investimenti esteri, dove la banca del Paese di destinazione funge da "agente" della banca domestica. La motivazione risiede nei limitati accessi ai mercati esteri della banca rispondente, che non è in grado di fornire servizi adeguati ai propri investitori senza l'apertura di un branch nel Paese straniero.

I servizi offerti dalla banca corrispondente possono essere di varia natura, spaziando dai pagamenti internazionali, dai servizi di cambio, dal trasferimento di fondi fino al cash management puro. Questa semplicità di utilizzo rende il sistema delle banche corrispondenti di ovvio interesse per intenti di money laundering.

Di conseguenza le varie politiche di sicurezza imposte alle banche come la conoscenza del cliente o il monitoraggio delle operazioni, verrebbero meno, dal momento che per la banca corrispondente risulta innegabilmente arduo verificare l'integrità del cliente a cui si stanno offrendo servizi per conto della banca di origine. Per tentare di ovviare a queste lacune, sono stati implementati vari processi di due diligence all'interno delle banche, così da poter predisporre tutte le azioni necessarie ad un controllo sicuro e puntuale del cliente. Quando il rapporto tra le banche è di tipo internazionale, sono richiesti più controlli. Ad esempio, informazioni aggiuntive sul tipo di business che si vorrà implementare, il sistema di supervisione della banca rispondente e se quest'ultima sia mai stata oggetto di indagini per questioni di terrorismo o, ad esempio, questioni di riciclaggio⁵.

Con i nuovi controlli oggi risulta sicuramente più difficile che in passato un rapporto di tipo collaborativo tra le banche per operazioni di riciclaggio. Il maggior rischio è quindi quello dettato dalle banche operanti in cosiddetti Paesi NCCTs (non-cooperative countries and territories). Questi Paesi sono stati analizzati dal FATF, e sono stati raggruppati

⁵ FATF, The FATF recommendations, Correspondent banking, 2012, p. 16.

all'interno di una Black list. Si può facilmente comprendere come in questa "lista" siano raggruppati i paradisi fiscali più noti (quali ad esempio le Isole Cayman, le Isole Vergini, le Bahamas)⁶. Il rapporto che si viene ad instaurare tra due istituzioni finanziarie, in molti di questi casi, è basato solamente sulla fiducia. Dati riportati dal FATF (financial action task force) rivelano come le banche corrispondenti annoverate in materia di riciclaggio siano il più delle volte quelle con competenza in Paesi dove la giurisdizione in materia di riciclaggio, e non solo, è carente e omissiva. La possibilità che dei fondi illegali siano convogliati verso questo sistema di banche domestiche-estere non è da escludere, ricordando sempre che, una volta all'interno di circuiti bancari regolari, i soldi sono estremamente difficili da rintracciare.

1.2.2 *Back-to-back loan*

Si tratta di una costruzione finanziaria che potrebbe essere tradotta come "prestito a se stessi". In passato era prevalentemente usata al di fuori degli schemi di riciclaggio. Due diverse società, con sedi in paesi aventi diversa valuta, si impegnano a non correre rischi riguardanti inflazione e tassi di cambio. Ad esempio una Società Americana concede un prestito in dollari ad una società Italiana con subsidiary in America, che in cambio concederà in prestito l'equivalente somma in Euro (convertita al tasso di cambio dello spot market) alla società Americana in Italia. Con questa tecnica si evitano commissioni, rischi di cambio e tutte le volatilità connesse a inaspettate fluttuazioni dei mercati.

Il "launderer" cerca di modificare questo sistema e suo favore, per perseguire i suoi interessi di riciclaggio. Modalità frequente è quella applicata al settore del real estate. Gli attori di questa operazione saranno il soggetto con disponibilità liquide di provenienza illecita e due sue società, che operano in business differenti ma nessuna ovviamente rivelerà l'identità del proprietario delle attività.

Il criminale in questione deposita dei fondi in un conto corrente presso la *Banca X*, attraverso uno dei suoi corporate vehicles, la *Società A*⁷. La *Banca X* opera in giurisdizione off-shore, con normative restrittive sul segreto bancario. L'individuo in questione non mostra ovviamente la sua identità direttamente, e per questo la gestione della *Società A* sarà affidata ad una *TCSP* (Trust Company or Service Providers). Al contempo il criminale controlla la *Società B*, di cui è proprietario. Anche in questo caso ovviamente la sua posizione non è rivelata dai pubblici registri, dove figurerà invece un front-man, il *Sig.M.*, ufficiale proprietario e manager della *Società B*. Quest'ultima opera nel mercato del real estate,

⁶ Hong Kong Monetary Authority, disponibile su: < <http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml> > Data accesso: 11/12/2014.

⁷ FATF-GAFI, Money laundering & terrorist financing through the real estate sector, 2007, case study 1.2.

possiede numerosi immobili che affitta sia a soggetti privati che commerciali. Proprio questa è la fonte di guadagno legale del criminale.


L'individuo interessato al riciclo decide di investire in attività legali, nel suo caso nel settore immobiliare, comprando altre proprietà da poter poi affittare. Ma le risorse legittime, quelle documentate da transazioni e quindi facilmente riutilizzabili, non sono sufficienti, mentre la disponibilità di soldi sporchi è alta. La *Banca Y* non è disponibile a concedere un prestito alla *Società B* senza ulteriori garanzie.

In tale contesto un back to back loan consente di investire i soldi sporchi nel real estate market.

La *Banca Y* concederà un prestito alla *Società B* solo con forti garanzie e disponibilità a pagare un alto risk premium in caso di insolvenza. La garanzia sarà fornita dalla *Banca X*, dove sono state depositate precedentemente varie somme di provenienza illecita. La situazione paradossale che si viene a creare è quella in cui il criminale per ottenere un prestito dà come garanzia l'intera somma richiesta, perché già interamente posseduta presso un altro istituto. Il rischio di credito della *Banca Y* è completamente coperto dalla *Banca X*. Il prestito viene contabilizzato nella situazione finanziaria e nelle attività della *Società*.

Gli introiti derivanti dai nuovi affitti commerciali e privati andranno a confluire solo in parte nel c/c della banca *Y* e a contribuire alla restituzione rateale del prestito. La rimanente parte sarà abilmente gestita dal criminale che la utilizzerà per le sue attività criminali, come ad esempio acquisto di armi, droga.

Dopo un periodo adeguato di restituzione del prestito unitamente ai dovuti interessi, la *Società B* stopperà i pagamenti, rendendosi insolvente. Come da accordi precedentemente stabiliti in questo caso la *Banca X* si sarebbe impegnata a saldare il debito. Così, la somma originariamente depositata presso la banca del Paese off-shore, di provenienza illecita, sarà ufficialmente utilizzata a titolo di saldo del prestito contratto. La *Società B* si trova ufficialmente proprietaria di nuovi immobili, senza prestiti pendenti, e il denaro utilizzato per l'investimento è stato in copiosa parte quello frutto di attività criminali.



1.2.3 Corporate Veichles

Nel precedente esempio di tecnica di riciclaggio è stata nominata la Società A, società veicolo. Questo termine sta ad indicare quelle società create ad hoc solo per rispondere a necessità di riciclaggio o attività illegali. Le corporate veichles possono assumere le più differenti configurazioni. Sono entità legali la cui principale ragione d'essere è quella di celare, di non far venire a conoscenza, i veri proprietari di alcune società. Se ne analizzeranno ora tre tipologie.

1.2.3.1 Shell companies

Le shell companies, o società di comodo, sono entità considerate “senza sostanza o scopi commerciali ben definiti”. Queste non è raro siano solo registrate su carta, senza impiegati che vi lavorano all'interno e addirittura senza uffici. Non possiedono asset degni di nota, e possono risultare operanti in più giurisdizioni come, ad esempio, in centri finanziari off-shore o paradisi fiscali. La struttura societaria può essere di varia tipologia, può figurare una sola persona legale che ne è il rappresentante o una moltitudine di sottoscrittori di azioni. Alcune di queste società possono essere costituite anche per un unico preciso scopo, per il possesso di un asset specifico, altre per più destinazioni e operazioni di management di vari asset, così da

facilitare anche la confluenza di differenti fondi illeciti⁸. Elemento chiave di queste società resta comunque la caratteristica dell'anonimato, che permette di rendere altamente improbabile l'individuazione del vero beneficiario del business intrapreso. Potrebbero anche essere organizzate come Special Purpose Entities o International Business Companies.

Una volta costituita la shell company, ci sono due modalità di azione: la prima è quella di un prestito, come esposto nel precedente paragrafo, il secondo riguarda la tenuta di un doppio sistema di fatturazione, attraverso esattamente due libri contabili. I fondi in questo modo possono essere abilmente trasferiti aumentando o diminuendo l'ammontare degli importi di operazioni di import o export tra le due società, ovvero quella di comodo e quella ufficialmente detenuta dal criminale.

1.2.3.2 *Off-shore companies*

Le società "offshore" sono definite come quelle società che operano nei c.d. "paradisi fiscali". Le motivazioni del ricorso a questi ordinamenti esteri possono essere molteplici.

Innanzitutto, questa è una via per neutralizzare i penalizzanti effetti fiscali della doppia imposizione/residenza per quelle società che operano in più Paesi con differenti sistemi di imposizione.

I Paesi comunemente definiti "paradisi fiscali" si caratterizzano per una elevata flessibilità giuridica, con consistenti vantaggi fiscali a favore degli investitori stranieri. Tale caratteristica si colloca però all'interno di un "modus operandi" privo di intenti elusivi/evasivi in ambito fiscale, ma rivolto piuttosto ad evitare i problemi fiscali generati da un'interpretazione eccessivamente rigida/schematica del sistema tributario⁹.

Elemento caratterizzante di questo tipo di società rimane comunque il fatto di essere entità giuridiche registrate in un determinato Paese con notevoli agevolazioni fiscali e sotto il controllo di istituzioni finanziarie che operano secondo uno stretto regime di segreto bancario, ma in realtà di proprietà di soggetti che conducono affari in tutt'altre zone del mondo, dove le limitazioni e la provenienza di fondi sarebbero problemi ostacoli alla normale gestione della società. Come in tutti i casi di società veicolo, la proprietà della società off-shore è celata e non rintracciabile.

Un esempio di attività illegale in senso lato svolta con l'utilizzo di una società di questo tipo è quella riportata dal FATF nel 2002. L'evento si svolse in Belgio:

⁸ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Società di comodo ed entità puramente contabili, Gennaio 2003, disponibile su: < <http://www.bis.org/publ/bcbs95i.pdf> > Data accesso: 29/06/2015.

⁹ Righini, A., Profili elusivi del trasferimento all'estero della residenza fiscale delle persone fisiche. In *Rivista dei Dottori Commercialisti*, anno 2010, vol 61, pp. 817-826.

Un conto corrente, inattivo da vari mesi, venne inondato di versamenti internazionali e depositi di denaro. Il denaro fu poi utilizzato per compilare un assegno, da consegnare ad un notaio per l'acquisto di un bene immobile. Come si può facilmente capire, il settore immobiliare è terra fertile per i riciclatori di denaro; l'argomento sarà però trattato nel dettaglio più avanti. Risultò che le parti coinvolte in questa transazione erano però connesse ad una società in stato di bancarotta, che aveva operato in questo modo per evitare di nascondere l'acquisizione della proprietà ai suoi creditori.

Il compratore finale del bene risultò perciò essere non una persona fisica o la società in bancarotta, perché la proprietà fu strategicamente trasferita dal primo acquirente ad una società off-shore.

1.2.3.3 Trust

Con la costituzione di un trust si segrega un patrimonio di provenienza illecita. Questo strumento permette di affidare i propri beni ad un trustee, che li gestisce rendendoli non riconducibili al reale proprietario. Le figure operanti in questa soluzione sono quindi due: il disponente, o settlor, e il gestore, o trustee. Impegno del trustee sarà quello di gestire i fondi nell'interesse dei beneficiari, preventivamente indicati, senza però rivelarne l'identità.

Effetto del trust è quello di far diventare i beni confluiti, di qualsiasi specie essi siano, un patrimonio autonomo e indipendente, che non potrà essere oggetto di rivalsa da parte, ad esempio, di creditori dei beneficiari.

Quindi l'utilizzo illecito di un trust consiste nella realizzazione di uno schermo fittizio al reale possesso di beni, così da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art.648bis C.p.). Tale situazione si verifica quando ad esempio il settlor è l'unico beneficiario del trust.

I soldi depositati presso un trust saranno poi gestiti da persone specializzate, le quali permetteranno anche di ricavarne surplus grazie a tassi di interesse, che, seppur il più delle volte non altissimi, garantiranno comunque un notevole guadagno date le cifre usualmente depositate. Con dei semplici e periodici versamenti di piccola entità parte del patrimonio sarà versato al beneficiario, che potrà così disporre a suo piacimento. Oltretutto queste società sono anche in grado di offrire carte di credito per fare acquisti in totale tranquillità.

Nel caso di indagini su patrimoni di provenienza illecita, il denaro può essere rapidamente trasferito in altre "succursali", così da renderlo completamente non rintracciabile.

1.2.4 Falsi acquisti e false vendite

Si intende il metodo che riguarda l'utilizzo di falsi ordini di acquisto e vendita. Il tutto può essere compiuto con società legali e trasparenti senza che queste ne siano a conoscenza. Artificiosi documenti di vendita sono utilizzati come prova, in caso di controlli, della avvenuta transazione. Grazie a ciò le ingenti liquidità illecite possono, di volta in volta, essere riciclate, sotto forma di vendita mai avvenuta. Così i profitti maggiori saranno giustificati. L'utilizzo però di questa tecnica sta scemando col tempo. Con i controlli odierni un comportamento illecito di questo tipo – molto usato in passato - sarebbe sicuramente poco conveniente in quanto facilmente individuabile.

Quindi il sistema delle false fatture è più comunemente utilizzato insieme al metodo delle due società.

Il criminale acquisisce due società, per facilità indicate con il nome di Società A e Società B. A costituisce l'entità presso cui il denaro deve essere collocato, B invece funge da cartiera. La società A ordinerà alla società B, supponiamo, una prestazione di servizi piuttosto che una fornitura di beni, servizi che però non saranno mai posti in essere veramente. Ma B emetterà comunque delle fatture, false, per operazioni che in sostanza non si sono mai verificate. Si verifica anche il caso che la fornitura di beni o servizi venga effettivamente realizzata, ma l'importo presente in fattura sia superiore rispetto a quello reale. La differenza tra valore dichiarato e valore reale corrisponde alla somma che si desidera riciclare.

Riconducibile sempre all'utilizzo di false fatture o al pagamento tramite proventi illeciti, è il caso della ristrutturazione edilizia. Ad esempio un'organizzazione acquista un bene immobile a un prezzo relativamente conveniente perché da ristrutturare. Una volta risanato il locale o esercizio commerciale, pagando i vari arredi o ristrutturazioni con soldi contanti illeciti, questo sarà venduto ad un prezzo sicuramente più alto di quello precedente, essendo aumentato il valore dell'immobile. Il pagamento tramite bonifico della vendita rende il denaro legale e dichiarabile.

All'interno del mondo delle false fatture di vendita o acquisto occorre citare anche i falsi contratti: una volta che una società, tramite false fatture, riesce ad dichiarare profitti molto più ingenti di quelli reali, si presenta però il problema del Fisco, dato che essendo aumentata la base imponibile, l'ammontare delle tasse dovute all'Erario sarà di gran lunga superiore. Non è inusuale che il launderer cerchi di evitare anche questo tipo di pagamento tramite costruzioni contrattuali. Le soluzioni al "problema" potrebbero essere varie: una di queste è rappresentata da contratti accordati con altre società, solitamente anch'esse di proprietà del criminale, così da ridurre il profitto tassabile della società. Le altre società cooperanti possono essere

collocate in Paesi con tassazione agevolata o addirittura i contratti potrebbero essere stipulati con parti inesistenti, in modo che nessuno sia debitore realmente verso il Fisco.

1.2.5 Sistemi bancari paralleli

Consentono operazioni finanziarie all'esterno dei classici settori bancari o finanziari, godono quindi del principio, totale o parziale, di anonimato di fronte alle autorità e di tutti i benefici connessi alla movimentazione di denaro attraverso canali non convenzionali.

I sistemi bancari paralleli sono anche identificati, in via generale, con il nome di Informal Value Transfer System (IVTS), proprio per il indicare il loro carattere informale di trasferimento. Il sistema è nato per facilitare le operazioni di scambio di denaro tra business man o operatori finanziari verso mercati che ancora non erano ben integrati tra loro. Col tempo, in età moderna, questo assunse un carattere totalmente diverso, diventando teatro di riciclaggio e di operazioni ai confini della legalità, o anche al di fuori di questa.

Queste banche parallele sono ormai radicate a tal punto nel sistema economico da avere anche un nome proprio, a seconda della macroregione ove operano: assumono il nome di “Chop Shop” o “Fei-Ch’ien” in Cina (moneta volante), di “Chiti” o “Hundi” nel continente indiano e il nome di “Hawala” nel mondo islamico. Il sistema Cinese risulta essere al giorno d’oggi il più utilizzato e conosciuto.

L’utilizzo di tale sistema è andato diffondendosi esponenzialmente a seguito dei vari flussi migratori che hanno interessato l’Europa negli ultimi anni. Difatti persone di ogni nazionalità, immigrati regolari o irregolari, con o senza una precisa e ben definita occupazione, hanno manifestato la volontà di trasferire in toto o in parte i guadagni ottenuti verso il loro paese di origine. I sistemi sopra citati risultano essere la soluzione ideale per farlo, anche grazie alla loro semplicità di utilizzo. Si prenda ad esempio il sistema Hawala: qualsiasi persona voglia trasferire del denaro all’estero, basta si rechi presso un c.d. “banchiere Hawala”, operante nel suo Paese, con cui contratterà commissioni e oneri vari, per poi depositare la somma e ricevere in cambio una ricevuta, sotto forma di codice alfa-numeric o simbolo. La presentazione della ricevuta al “banchiere” affiliato nel Paese dove si vuole trasferire la somma consentirà la conclusione della transazione, senza la necessità che il denaro sia effettivamente e fisicamente stato spostato da un paese all’altro. I due operatori Hawala si accorderanno poi per il loro compenso¹⁰.

I casi di utilizzo illecito di questi canali (sistemi bancari paralleli) sono da ricondursi a sei fattispecie: riciclaggio di denaro, evasione fiscale, finanziamento al terrorismo, smuggling,

¹⁰ Palumbo G., *Evasori*, e.Pubblica, 2003, cap.1.

commercio di armi/droga e corruzione.

Con riguardo proprio al riciclaggio e all'evasione fiscale, un'indagine svolta dalla Guardia di Finanza tra Prato e Firenze, denominata "fiume di denaro", ha portato alla scoperta di inimmaginabili quantità di denaro oggetto di transazioni: tre miliardi di Euro inviati tramite San Marino verso la Cina.

Tramite un'altra indagine svolta dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, si rende noto come varie organizzazioni criminali di stampo mafioso hanno ovviato al problema della mancanza delle condizioni richieste dalle istituzioni finanziarie per ottenere credito fondando società di intermediazione finanziaria in proprio. Le entità coinvolte erano vari gruppi societari con sede a Milano, e con queste modalità i criminali riuscivano ad ottenere finanziamenti altrimenti inimmaginabili.

Tramite poi l'utilizzo di prestiti, con tassi ovviamente usurari, la Mafia riesce ad incrementare i propri profitti, e i canali di movimentazione del denaro utilizzati per questi pagamenti sono proprio i sistemi di banche parallele.

La diffusione di questi sistemi è stata resa possibile indirettamente anche dai governi di vari Paesi, con la costituzione di aree di libero scambio, volte a favorire la crescita economica, ma sapientemente sfruttate dalle organizzazioni criminali per il riciclaggio dei proventi delle loro illecite attività.

1.3 Integration phase

Ultima fase del processo di riciclaggio. Il denaro, oramai ripulito, quindi non più riconducibile ad attività illegali, può essere reimpiegato in attività legali, investimenti o altro, per conseguire dei profitti. Si nota come le varie fasi possono anche coincidere, dal momento che alcuni tipi di operazioni sembrano avvenire in contemporanea. Ad esempio un dato movimento potrebbe implicare il verificarsi sia della prima che della seconda fase, ovvero l'occultamento del denaro e il suo giro vorticoso di "pulizia". O anche la seconda e la terza fase, con trasferimenti di denaro e successivo immediato reimpiego.

Si analizzeranno ora i principali mercati di sbocco dei proventi ripuliti.

1.3.1 Investimenti in capital markets

Investimenti di questo tipo si concretizzano negli strumenti finanziari messi a disposizione dalla banca, che si possono ricondurre a tre principali tipologie: bond, azioni e derivati. Alcuni di questi sono definiti a basso rischio, come i bond. Permettono un guadagno minimo a fronte di un'esigua probabilità di perdita, e la possibilità di convertirli in denaro liquido in

maniera immediata; anche, come si è visto con gli investimenti nei bond Parmalat o in quelli Argentini, la situazione non sempre è priva di rischi. Obiettivo del launderer è come sempre quello di evitare il possesso di ingenti quantità di liquidità, e in questa terza fase quella appena illustrata è una delle tecniche più convenienti. Si ricorda però che il ricorso al capital market potrebbe ricorrere anche nella fase del placement o del layering.

Non potendosi ora avvalere di sistemi bancari paralleli, ma effettuandosi investimenti in istituzioni finanziarie controllate e regolari, una figura necessaria è quella di un broker corrotto, che operi nell'interesse, appunto, del criminale. Solitamente questo attore, il broker, si rivela di estrema importanza nell'investimento in strumenti derivati, con percentuali di interessi molto alte ma, al contempo, anche con un rischio di perdita elevato.

1.3.2 Il mercato dell'oro, dei diamanti e dei luxury goods

Una realtà di maggiore interesse per i criminali, da sempre, è quella di quei beni che sono identificati con un alto valore intrinseco in una relativamente compatta forma. Nello specifico, l'oro e i diamanti.

Questi possono essere acquistati agevolmente in vari paesi, sia in forma grezza che dopo aver subito una lavorazione. Da una descrizione in un documento del FATF a proposito del metallo giallo, apprendiamo:

“ L'oro è di elevata attrazione per i riciclatori di denaro, i vantaggi che esso da sono quelli di alto valore intrinseco, convertibilità e potenziale anonimità nei trasferimenti. Può essere usato sia come fonte di proventi illegali da riciclare (attraverso operazioni di smuggling o commercio illegale) sia come mezzo di riciclaggio¹¹. ”

Se poi, come precedentemente affermato in questo capitolo, se l'oro dovesse essere la fonte dei proventi illeciti le modalità per dimostrarne la provenienza legale sono varie (ad esempio false fatture di acquisto).

Le descrizioni riportate riguardo al valore intrinseco del bene sono applicabili anche ai diamanti e alle pietre preziose più in generale. Il vantaggio aggiuntivo di questi oggetti è dato dal loro ridotto peso, che ne determinano la facilità di trasporto e quindi di scambio.

All'interno di questa sezione sono inseriti i beni di lusso. Per il launderer questi possono essere acquistati sia per interesse personali che per una vendita successiva con export. La qualità che rende appetibili questi prodotti è il fatto che, essendo molto costosi, notevoli somme di denaro possono essere trasformate, al momento dell'acquisto, in un bene di più facile trasporto. Inoltre, nonostante esistano varie leggi riguardo l'accettabilità dei pagamenti,

¹¹ FATF-GAFI, *Report on money laundering typologies*, 2002-2003, p. 19.

difficilmente un venditore impedirà ad un cliente l'acquisto in soldi contanti di un determinato prodotto, dato il vantaggio biunivoco che risulta dalla transazione.

1.3.3 Cash intensive business

Rientrano in questa categoria bar, ristoranti, pizzerie, discoteche e tutte quelle attività dove il volume di affari è molto elevato e ingenti depositi presso conti correnti sono giustificati, appunto, dall'attività esercitata. È la forma più antica di riciclaggio. Basti pensare, secondo alcuni studiosi, il termine riciclaggio di denaro sporco (o più precisamente la sua traduzione inglese "money laundering", ovvero lavaggio) derivi dalle illecite attività di Al Capone negli anni '30 in America durante il proibizionismo, dove il gangster per mascherare i proventi derivanti dal commercio illecito utilizzava varie lavanderie, giustificando così il denaro posseduto.

È evidente come, sovraccaricando gli incassi, queste attività risultino anche essere un vero e proprio veicolo di riciclo, oltre che deposito.

Bar e ristoranti sono molto allettanti sotto vari punti di vista per i più disparati motivi. Oltre al giro di contante presente sono anche ottimi luoghi di incontro. Senza contare che, come visto precedentemente, possono giustificare eventuali lavori di ristrutturazione che mai avverranno. Le acquisizioni di queste attività avvengono il più delle volte tramite "teste di legno", che da nullatenenti, o quasi, si ritrovano titolari di attività con vorticosi volumi di fatturato.

La "holding criminale della ristorazione" (cit.Pietro Grasso) annovera il più alto numero di ristoranti in Italia, con più di 5000 locali, 16 mila addetti e un fatturato di oltre un miliardo di Euro. Tutto questo ha risvolti negativi per tutto un mercato legale che viene stravolto: oltre al ristorante, l'intera filiera agroalimentare si avvale del denaro sporco, e così vengono interessati anche i settori della produzione, le fatture falsificate partono da lontano.

L'unico costo da affrontare sarà quello del Fisco. Le imposte da versare all'erario sono però ben accette in questi casi, perché permettono di ripulire gli introiti pagando una percentuale che comunque consente di ottenere risvolti sicuramente positivi.

1.3.4 Export Import Business

Può essere utilizzato per falsificare i prezzi di commercio con l'estero. È definibile come una forma di falsa fatturazione, e si realizza aumentando il prezzo delle importazioni o diminuendo quello delle esportazioni. Il business in questione può quindi rivelarsi di primaria importanza in un'ottica cash intensive, potendo permettere la dichiarazione di cospicui fatturati e al contempo operazioni illecite.

Ad esempio, un importatore decide di acquistare merce, si suppone, per un valore di €1.000.000. Chiede però all'esportatore di applicare un prezzo superiore, si dica €1.100.000. La somma eccedente, €100.000, potrà essere depositata dall'importatore in un conto aperto presso il paese dell'esportatore.

1.4 Nuove tecniche

Con l'evolversi della rete Internet e dei sistemi informatici in generale di trasmissione di dati, sono al contempo comparse e si sono sviluppate nuove possibilità di riciclaggio.

Il semplice sistema dell'online banking, reso disponibile ad ogni correntista dietro richiesta, permette il trasferimento di denaro tramite bonifico senza la necessità di recarsi fisicamente presso l'istituzione finanziaria, e oltretutto questo rende ovviamente difficoltosa la rintracciabilità del cliente. Degno di nota è anche la comparsa dell'E-cash, moneta virtuale, non supportata quindi da un foglio di carta esistente, ma solo costituita da codici all'interno di software. Questo ne permette la circolazione in ogni parte del mondo istantaneamente e con la possibilità solo remota di tracciabilità¹².

Le possibilità di trasferimenti di fondi sono rese realizzabili anche grazie ai "proprietary systems". Come i precedenti, non necessariamente il loro utilizzo implica la volontà di compiere attività illegali, quali il riciclaggio di denaro. Consistono in sistemi informatici di pagamento protetti da brevetto, legalmente registrati. Permettono il trasferimento di fondi come una normale banca online, ma in aggiunta prevedono anche la possibilità di conferire assegni, titoli, convertire inoltre moneta reale in E-cash, non solo in Paesi controllati, ma anche in paesi off-shore. In questo modo i requisiti di report attuati dalle banche vengono meno, e un eventuale riciclatore potrebbe utilizzare questo sistema a sua discrezione.

I soldi così trasferiti possono essere prelevati presso un qualsiasi ATM con la carta di debito/credito in dotazione, emessa dalla banca off-shore.

1.4.1 Bitcoin

Bitcoin è una forma di pagamento totalmente digitale. È la prima rete decentralizzata di pagamento gestita dai suoi utenti senza alcuna autorità centrale o intermediari. Dal punto di vista normativo, i bitcoin sono beni, come definiti dal codice Civile, quindi un'attività di riciclaggio attraverso questi strumenti integra sicuramente il reato, senza alcun vuoto legislativo.

Una tipica transazione Bitcoin, ivi comprese anche le transazioni compiute al fine di

¹² Unger B., *Water always finds its way: identifying new forms of money laundering*, Springer, 2012.

riciclaggio, viene compiuta solitamente da un massimo di cinque soggetti:

- 1 Colui che avvia la transazione, ovvero il mittente;
- 2 Colui che riceve e accetta i Bitcoin;
- 3 I minatori Bitcoin che fungono da verificatori e esecutori di blocchi di transazioni, a volte anche dietro pagamento di una tassa nominale;
- 4 Il team di sviluppo Bitcoin, che aggiorna i codici open-source;
- 5 Il convertitore di Bitcoin in altre valute e viceversa (Bitcoin Currency Exchanger).

Le caratteristiche principali di questa valuta, che si rivelano fondamentali per il campo del riciclaggio, sono da subito desumibili: l'anonimato del protocollo e la resilienza della rete attraverso la flessibilità.

La problematica riscontrabile inizialmente è quell'impossibilità di collegare un utente identificabile a un unico indirizzo Bitcoin, tale per cui il monitoraggio riguardo ognuna delle tre fasi del riciclaggio, sia essa quella di collocamento, stratificazione o integrazione, diventa quasi irrealizzabile per gli enti di controllo preposti. Il sistema peer to peer contribuisce alla difficoltà di identificazione, poiché ogni nodo della rete Bitcoin riceve ed elabora tutte le operazioni. Occorrerebbe disattivare ogni nodo della rete.

Questa rete permette praticamente a chiunque di poter trasferire soldi senza alcun costo, o a bassissimo costo, e soprattutto in modalità quasi istantanea, nel totale anonimato virtuale. La capacità poi degli utenti di scambiare i bitcoin direttamente con altre valute, di utilizzare infiniti diversi indirizzi per offuscare la transazione, rende ulteriormente privi di successo gli sforzi antiriciclaggio. In quanto mezzo anonimo e criptato, il bitcoin sembra essere uno strumento interessante per il riciclaggio.

Ma da un'analisi più approfondita, si può sostenere che invece l'utilizzo di Bitcoin come strumento di riciclaggio non sia così conveniente. Nonostante le transazioni siano definibili "anonime" (termine più appropriato sarebbe pseudonime), la struttura pubblica della rete utilizzata (blockchain) ostacola fortemente le attività illecite. Nella fase di collocamento, l'immissione di denaro sporco nel sistema legale richiede la presenza di un'attività lecita. Si renderebbe necessario trasferire bitcoin "falsi", tramite varie operazioni, il che non è privo di ostacoli. Per rendere plausibili gli ingressi si richiede un solo ricevitore, che rende sospetta e tracciabile (tramite appunto blockchain) la transazione. In questa fase è invece molto importante non attirare l'attenzione. Problemi si incontrerebbero anche nella seconda fase, in quanto rendere l'attività profittevole tramite bitcoin sarebbe poco credibile anche ad un controllo superficiale (immaginiamo una azienda profittevole che non fa acquisti). Solo nella parte di integration questa moneta potrebbe rivelarsi utile: ad esempio, sarebbe possibile erogare stipendi fasulli, o sostenere costi.

Possiamo quindi sostenere che il bitcoin può essere utilizzato in attività illegali, ma è molto difficoltoso. L'unico vantaggio è la loro possibile mobilità attraverso le frontiere senza alcuna difficoltà, ma non godono dell'anonimato del denaro contante e sono difficilmente "dimostrabili".

CAPITOLO 2

2. Antiriciclaggio: dalle raccomandazioni del GAFI al d.lg.231/2007

Il capitolo che segue si propone di individuare quali sono le modalità di prevenzione predisposte dai vari organi Comunitari e dalla Banca d'Italia nell'ottica di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro.

Dopo aver ampiamente analizzato nel primo capitolo alcune delle innumerevoli modalità di "ripulitura" del denaro, è constatabile come il fine ultimo del riciclaggio sia quello di poter utilizzare, ovvero investire, i proventi illeciti in attività legali e redditizie. Per fare ciò, il passaggio del denaro all'interno delle Istituzioni finanziarie è d'obbligo, e proprio alla luce di questo, col trascorrere degli anni, è possibile osservare che vari sono stati i provvedimenti adottati da parte di Istituzioni a livello sia Comunitario che Nazionale.

La normativa più recente in materia di antiriciclaggio è quella introdotta dal decreto legislativo n.231 del 21 Novembre 2007. Si analizzeranno ora le raccomandazioni del GAFI e le varie direttive europee che hanno portato all'emanazione del decreto legislativo citato.

2.1 Il Gruppo di azione finanziaria Internazionale

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o, in inglese, Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo il cui fine ultimo è quello della prevenzione del fenomeno di riciclaggio tramite l'elaborazione e lo sviluppo di linee guida che prevengano sia la reintroduzione dei capitali illeciti nel sistema economico dei Paesi membri del gruppo che il finanziamento al terrorismo. I membri del gruppo sono 35, e corrispondono ai principali centri finanziari internazionali.

Le raccomandazioni GAFI riguardano numerose misure che i paesi sono tenuti ad adottare per il contrasto al money laundering. Queste raccomandazioni hanno ovviamente un carattere generale. Ogni Paese dovrà adattarsi agli standard dettati in materia secondo le modalità suggerite e con l'implementazione di azioni e controlli compatibili con le circostanze di ogni singola realtà. Essendo difatti presenti in ogni paese differenti sistemi giuridici, è un dato di fatto che non si possono adottare misure identiche in ogni contesto nazionale.

Volendo elencare i fini del recepimento delle raccomandazioni, possiamo citare¹³:

- Identificare i rischi e sviluppare politiche coerenti a livello nazionale
- Contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa
- Applicare misure preventive destinate al settore finanziario e ad altri settori designati
- Dotare le autorità competenti di poteri e responsabilità necessari ed attuare altre misure istituzionali
- Accrescere la trasparenza e la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche ed accordi legali
- Facilitare la cooperazione internazionale

Queste finalità vengono recepite attraverso il conseguimento di tre obiettivi:¹⁴

- La diffusione a livello mondiale del messaggio di lotta contro il riciclaggio
- Il controllo del rispetto delle raccomandazioni nei Paesi Membri
- L'esame dell'evoluzione del fenomeno del riciclaggio e delle contromisure da attuarsi per contrastarlo

Annualmente il GAFI presenta un rapporto sulle specifiche problematiche in tema di antiriciclaggio. Nel primo rapporto furono elencate le note 40 raccomandazioni, che costituirono la partenza e la base utilizzata anche oggi per l'elaborazione delle politiche nazionali e internazionali di contrasto al riciclaggio. Periodicamente le raccomandazioni sono oggetto di verifica e attualizzazione, così da poter sempre soddisfare le esigenze di lotta al fenomeno del riciclaggio che assume sempre nuove forme, ed il tutto è corredato da delle note interpretative utili a rendere più chiara la loro applicazione.

Nell'Ottobre del 2001 il mandato ha riguardato anche le questioni legate al finanziamento del terrorismo, a seguito dei noti eventi dell'11 Settembre, e sono così state elaborate 8 nuove raccomandazioni riguardanti appunto questo campo di interesse. È opportuno precisare come il fenomeno del riciclaggio e quello del finanziamento al terrorismo siano distinti, ma abbiano in comune l'utilizzazione del libero mercato dei capitali. Infine, nel 2012, le Raccomandazioni sono state nuovamente oggetto di analisi e aggiornamento con la

¹³ The FATF recommendations, February 2012.

¹⁴ Scialoja A., Lembo M., *Antiriciclaggio: criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali, aggiornato con: Decreto "Salva Italia" (DL n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011); Circolare ministeriale n.2 del 16 gennaio, Maggioli, 2012.*

collaborazione di vari gruppi regionali costituiti secondo i dettami del GAFI (i c.d. FSRBs, FATF-Style regional bodies) e con vari osservatori come il FMI e l'ONU.

In aggiunta alla presentazione del report annuale, il GAFI attua una procedura di doppia valutazione dell'effettiva applicazione delle raccomandazioni emesse. Doppia poiché consiste sia in una auto-valutazione, eseguita appunto dal Paese membro, attuata attraverso la compilazione annua di un questionario standard, sia in una mutua valutazione. La mutua valutazione consiste in vere e proprie ispezioni eseguite da esperti del GAFI, e sulla base di queste ispezioni viene emesso un report con la valutazione del grado di attuazione delle raccomandazioni.

Ultima attività che si pensava potesse essere di facile e conveniente utilizzo era quella di una diffusione periodica di informazioni riguardanti i Paesi PTNC (paesi e territori non collaborativi). Nel primo rapporto pubblicato il 14 Febbraio del 2000, la c.d. black list elencava 15 paesi, poi con gli anni questi sono diminuiti. È stata attualmente stilata una white list, con tutti i Paesi che si sono resi disponibili a scambiare un ammontare, seppur minimo, di informazioni. Per black list erano da intendersi quei paesi che risultavano privi di ogni qualsivoglia normativa riguardante le raccomandazioni elaborate dal GAFI e contrari a ogni forma di collaborazione con le autorità internazionali

Gli adempimenti Gafi sono basati su di un “risk based approach”, ovvero l'applicazione del principio basato sul rischio, che è stato col tempo esteso e razionalizzato, rendendo necessario un esercizio di risk assessment delle normative, strutture e istruzioni di contrasto al riciclaggio, aggiornato periodicamente¹⁵. L'approccio basato sul rischio seguito dai Paesi deve necessariamente garantire che le misure adottate siano proporzionali ai rischi effettivamente individuati, così da poter efficacemente allocare le risorse nell'ambito dei regimi di antiriciclaggio.

2.2 Normative comunitarie

Il primo documentato ufficiale dove viene affrontato il tema del riciclaggio è la “Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa” del Giugno 1980, dal titolo “Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale”. Questo non aveva forza vincolante, ma era un invito, rivolto ai Paesi membri del Consiglio, a considerare rischiosi per l'economia i proventi derivanti per lo più da sequestri di persona e rapina, in paesi esteri. Questa raccomandazione era molto circoscritta, in quanto non si consideravano ancora proventi illeciti derivanti da reati come il traffico di sostanze stupefacenti, ma segna un

¹⁵ UIF, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, disponibile su: < <https://uif.bancaditalia.it> > Data accesso: 16/05/2015.

punto fondamentale della lotta a livello Comunitario contro il riciclaggio di denaro. Il cardine di tutta la normativa internazionale è la “Dichiarazione dei principi di Basilea” del 12 Dicembre 1988, dal titolo “ Dichiarazione di principi concernenti la prevenzione dell’uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio di denaro”¹⁶.

Passaggio successivo alle raccomandazioni del GAFI è quello del recepimento da parte delle Comunità Europea delle raccomandazioni, con l’obiettivo di poter realizzare un insieme di norme comunitarie che sia il più possibile armonioso tra i vari Stati Membri dell’Unione Europea.

Si segnalano in ambito europeo tre differenti direttive, le quali hanno regolamentato e negli anni innovato la normativa del settore. La prima direttiva in ordine di tempo è la n.91/308/CEE del 10 Giugno 1991, Questa obbligava gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi da reato connessi al traffico di stupefacenti e riguardava soprattutto gli enti creditizi e finanziari.

Non toccava i professionisti e quindi non ha suscitato particolare interesse nell’ambito professionale. Per la prima volta si era prevista una disciplina mirata all’identificazione di soggetti che potessero in un qualsiasi modo essere autori di operazioni illecite riconducibili al reato indicato all’art.3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna, ovvero “a ogni altra attività che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva”¹⁷. La seconda direttiva fu invece adottata nel 2001, e ampliò i destinatari degli obblighi antiriciclaggio. La terza, approvata nell’Ottobre 2005, ha quasi totalmente abrogato la prima direttiva e ha regolamentato in modo molto più stringente la materia, soffermandosi sulla necessità di individuare i beneficiari effettivi delle operazioni e dei rapporti continuativi per i quali vi sia il sospetto di anomalie.

La direttiva n.91/308/CEE del 10 Giugno 1991

Come già affermato, questa prima direttiva si faceva carico di contrastare il reato di riciclaggio nella particolare accezione del traffico di sostanze stupefacenti. È un atto vincolante, non per quanto concerne il testo, ma per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Il testo è difatti il modello a cui i Paesi Membri devono attingere per poter poi legiferare all’interno dei confini Nazionali. A testimonianza di ciò, si cita l’articolo 15 del provvedimento:

¹⁶ Scialoja A., Lembo M., *Antiriciclaggio: criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali, aggiornato con: Decreto "Salva Italia" (DL. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/ 2011); Circolare ministeriale n.2 del 16 gennaio, Maggioli, 2012.*

¹⁷ Cenci P., *La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale*, CEDAM, 2010, p.8.

“gli Stati Membri possono adottare o mantenere nel settore disciplinato dalla presente direttiva disposizioni più rigorose per impedire il riciclaggio di proventi di attività illecite”. Tale provvedimento si proponeva di preservare e tutelare gli enti finanziari e creditizi dal pericolo di essere veicoli di riciclaggio di denaro senza però limitare la libertà di movimento dei capitali. Gli obblighi imposti si rivolgevano ad un numero preciso di soggetti, e prevedevano esami scrupolosi delle transazioni che gli enti creditizi o finanziari ritenessero particolarmente rischiose e nella segnalazione delle operazioni sospette alle competenti Autorità.

Punto di partenza dell'analisi era dato dall'identificazione dei clienti con cui si intrattenevano rapporti. L'obbligo consisteva nell'acquisire un documento identificativo sia nel caso di accensione di un rapporto continuativo che nel caso di una singola operazione, e di conservarne i riferimenti per un periodo di 5 anni. Obbligo conseguente era quello di segnalare alle locali Autorità responsabili per la lotta al riciclaggio ogni fatto che potesse costituire indizio di riciclaggio. Era previsto che gli enti creditizi e finanziari potessero rifiutarsi di eseguire una certa operazione sospetta ancor prima di aver informato le Autorità locali, che a loro volta potevano obbligare gli intermediari a non effettuare l'operazione.

Lo scopo della prima direttiva fu soprattutto quello di individuare un delineato insieme di reati presupposto del riciclaggio, così da poter istituire una linea guida generale con degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette meglio definite. La collaborazione attiva era uno dei principi reggenti la direttiva, consistente nella comunicazione di propria iniziativa alle Autorità nazionali operanti nel settore della lotta al riciclaggio di ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio. Ma la collaborazione è da intendersi anche a livello internazionale, nell'accezione di svolgere una lotta coordinata da parte dei vari Paesi contro la globalizzazione dell'attività criminale. La necessità di questa maggiore unità risiede nel fatto che la battaglia contro la criminalità così intesa necessita dell'impiego di metodi moderni ed efficienti su scala internazionale da una parte, e di un efficiente sistema di cooperazione internazionale dall'altra¹⁸. Caratteristica di questo primo provvedimento è la preoccupazione per la stabilità dei mercati più che l'analisi delle strategie di lotta al riciclaggio.

La prima direttiva fu di epocale importanza, difatti al suo interno troviamo tutti i principi che caratterizzano la legislazione Italiana, dalle normative fino alle istruzioni operative dettate nel decalogo della Banca D'Italia.

¹⁸ Favaro S., Il coordinamento delle forze di polizia nel contrasto al riciclaggio, in *Rivista Guardia di Finanza*, 2002, p.315.

A dieci anni di distanza dalla direttiva n.91/308/CEE, il legislatore comunitario, in seguito ai solleciti ricevuti dai vari organismi di controllo nazionali per ampliare il novero dei reati presupposto del riciclaggio e per estendere il campo di applicazione anche a settori non finanziari ritenuti particolarmente interessanti e rischiosi sotto il profilo delle attività illecite, procedeva ad un significativo intervento nella materia, attraverso la direttiva n.2001/97/CE, che modificava quindi la direttiva n.91/308.¹⁹

Le caratteristiche invasive della criminalità hanno presto mostrato come il limite di soggetti destinatari degli obblighi (enti finanziari e creditizi) non fosse più realistico. Il problema analizzato nel corso degli anni fu quindi quello relativo all'individuazione di nuovi potenziali soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. L'esigenza avvertita era quella di monitorare anche enti non finanziari dal momento che sempre più i riciclatori tentavano di avvalersi di nuove figure per le loro operazioni illecite. Nello specifico, i soggetti destinatari degli obblighi che si aggiunsero agli enti della prima direttiva furono:

- Revisori, contabili esterni e consulenti tributari
- Agenti immobiliari
- Notai e liberi professionisti legali (in alcuni possibili casi)
- Commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi e case d'asta, ogni qualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15.000€
- Case da gioco

I reati presupposto degli obblighi di segnalazione previsti evidenziano sostanziali novità rispetto al provvedimento del 1991: non si fa più riferimento ad attività criminosa in senso lato, ma si forniscono indicazioni precise ampliando il campo di azione, non relegandolo più ai soli reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Questo rinnovo fu spinto anche dalle nuove raccomandazioni del GAFI, che furono aumentate in numero ed estese per campo di interesse.

In relazione agli obblighi richiesti da questa nuova direttiva, sono ribaditi con forza i precedenti. Con riguardo agli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni sospette, la direttiva stabilisce l'obbligo di assicurare l'identificazione nelle cosiddette "non-face-to-face-transactions", con riferimenti all'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati che consentono, tramite operazioni a distanza, la materializzazione dei rapporti e l'anonimato, che

¹⁹ Fisicaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Giuffrè Editore, 2008, p.81.

fa sì che il processo di identificazione e ricostruzione dell'operazione finanziaria divenga tortuoso e difficilmente analizzabile.

La direttiva n.2005/60/CE del 26 Ottobre 2005

Determina novità significative in materia di antiriciclaggio, non solo ribadendo e precisando alcune linee guida dei precedenti provvedimenti comunitari, ma intervenendo in modo chiaro e netto su alcuni punti essenziali della nuova disciplina in tale settore.²⁰ Con questa vengono abrogate sia la prima direttiva (n.91/308/CEE) che la seconda (n.2005/60/CE). Si presenta come uno strumento moderno per contrastare le basi economiche della criminalità e del terrorismo internazionale²¹.

Viene ribadita la necessità di non relegare i reati oggetti di riciclaggio alla sola connessione con il traffico di stupefacenti, ma che siano compresi “i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi”²². Questa terza direttiva difatti era giustificata sotto un duplice profilo. Da una parte, inserire un riferimento specifico al finanziamento del terrorismo, benché nella precedente direttiva gli Stati membri avessero già deciso che questo rientrasse nel concetto di reato. Dall'altra, tenere conto della revisione delle quaranta raccomandazioni del GAFI pubblicata nel Giugno 2003.

A fianco di queste importanti previsioni, il focus è rivolto anche ai destinatari degli obblighi: concentrare la loro attenzione e ricerca sul c.d. beneficiary owner (titolare effettivo) delle transazioni finanziarie, utilizzando ogni strumento in loro possesso, ricordando sempre che l'obbligo di adeguata verifica deve essere rapportato con la filosofia del “risk based approach”. Si sottolinea inoltre che nel caso in cui i soggetti destinatari della direttiva ricorrano ad una identificazione già effettuata altrove, “fatte salve garanzie adeguate”, la responsabilità finale per la procedura di adeguata verifica è sempre di competenza dell'ente o persona che ha accettato il cliente. L'obbligo di adeguata verifica della clientela è uno dei punti qualificanti la direttiva. Con queste dicitura si è voluto sostituire il termine di “semplice verifica” precedentemente utilizzato, così da procedere con analisi più approfondite e con controlli che possono protrarsi nel tempo. Questo adempimento deve essere adattato a seconda del rischio di riciclaggio associato al profilo della persona interessata. In questo

²⁰ Cenci P., *La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale*, CEDAM, 2010, p.20 e ss..

²¹ Balsamo A., *La destinazione delle somme di denaro fa scattare il finanziamento del terrore*, in *Guida dir. Diritto Comunitario e internazionale*, 2006, pp. 37-38.

²² Decisione quadro 2001/500/GAU del Consiglio del 26 Giugno 2001.

modo si può parlare in taluni casi di “obblighi rafforzati di adeguata verifica”, in altri casi, dove il rischio è più basso, di “obblighi semplificati di adeguata verifica”. Questi controlli si sostanziano nell’attività di identificazione del cliente attraverso documento di identità o “dati o informazioni ottenuti da fonte affidabile ed indipendente”, e del sopraccitato titolare effettivo, inteso come quel soggetto beneficiario ultimo della transazione. È naturale come in questi casi debba essere prestata una particolare attenzione quando il cliente è costituito da una persona giuridica, da un trust o da analoghi istituti per verificare e accertare la struttura della proprietà e il controllo dell’ente. Più specificatamente, con titolare effettivo si intende “la persona o le persone fisiche che possiedono, in ultima istanza, o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto dei quali viene realizzata l’operazione o la prestazione”²³.

Quando parliamo di obblighi semplificati di verifica, ci riferiamo ai casi in cui il cliente sia “un ente creditizio o finanziario soggetto alle presente direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi”. In aggiunta, questi obblighi sono ritenuti utilizzabili quando il cliente corrisponde ad una società quotata in un mercato regolamentato in uno o più Stati Membri e alle società quotate di Paesi terzi che sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria. Particolare deroghe all’obbligo di adeguata verifica della clientela sono anche previste per le Autorità pubbliche nazionali.

Nel caso invece di obblighi rafforzati di verifica, ci si rivolge a quei casi dove ovviamente il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è più elevato. I casi più ricorrenti dell’applicazione delle misure rafforzate si hanno quando il cliente, ad esempio, non è fisicamente presente e quindi difficilmente individuabile se non attraverso meticolosi controlli. In aggiunta è anche previsto, in questi casi, che il primo pagamento relativo all’operazione provenga da un altro conto intestato allo stesso cliente presso un ente creditizio. Altro caso è quello dei conti di corrispondenza con enti corrispondenti di paesi terzi: qui gli oneri ricadono sull’ente creditizio che dovrà procedere col raccoglimento di tutte le informazioni reperibili, valutare i controlli in termini di antiriciclaggio e terrorismo effettuati sui predetti enti, precisare per iscritto le loro responsabilità e verificare che nel caso di conti di passaggio, l’ente creditizio corrispondente abbia efficacemente verificato l’identità dei clienti aventi accesso al conto.

Accanto agli obblighi, rafforzati e non, di adeguata verifica della clientela, si pone quello di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla U.I.F.

²³ Cenci P., *La nuova normativa antiriciclaggio, aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari*, CEDAM, 2010, p.161.

(Unità di informazione finanziaria), unità obbligatoria in ogni stato. Oltre all'obbligo di segnalazione, gli enti finanziari e le altre categorie di soggetti destinatari devono astenersi dall'effettuare operazioni per le quali hanno anche il mero sospetto possano avere implicazioni con i reati più volte citati. Nel caso in cui però un blocco dell'operazione possa essere controproducente, ovvero possa impedire di identificare gli effettivi beneficiari della transazione economica, la segnalazione alla U.I.F. può essere inviata immediatamente dopo aver completato l'operazione richiesta. Ovviamente viene specificato nella direttiva come ogni comunicazione effettuata dai soggetti nei confronti della U.I.F. non costituisca in alcun modo violazione di clausole contrattuali precedentemente concordate con i clienti. Non vi sarà alcuna responsabilità per gli enti, in primis, ma nemmeno per i lavoratori o i dipendenti che effettueranno la segnalazione. Al contempo agli artt. 22 e 23 della direttiva è fatto divieto ai soggetti destinatari degli obblighi di comunicare al cliente dell'invio di una segnalazione alla U.I.F.. Unica eccezione, nei casi di enti appartenenti al medesimo gruppo così inteso: "un gruppo di imprese composto dalla casa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l'impresa madre e le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE"²⁴. In tali ipotesi infatti il divieto di comunicazione non impedirebbe la comunicazione fra gli enti appartenenti al medesimo gruppo in modo che sia permesso lo scambio di informazioni tra tali enti al fine di verificare il cliente e capire se sia autore di un possibile atto illecito. Nell'ambito dei soggetti destinatari, la c.d. terza direttiva si applica ai soggetti del precedente provvedimento, senza eccezione alcuna. Sono stati specificati però quali sono gli obblighi delle categorie professionali (notai, avvocati, commercialisti), così da non ledere il segreto professionale che li contraddistingue, o comunque non alterare quel rapporto di deontologia che il professionista va ad instaurare con il cliente. I soggetti non presenti precedentemente sono gli intermediari assicurativi e oltretutto si è indicato di monitorare come possibili nuovi presupposti di reato le operazioni attuate con internet²⁵.

2.3 La normativa italiana in tema di riciclaggio

Il riciclaggio del denaro è un fenomeno particolarmente insidioso poiché gli effetti negativi che procura si ripercuotono sul capitale sociale, economico e umano, ma il tutto è difficilmente percepibile. Caratteristica centrale del money laundering è quella di consistere in

²⁴ Art. 2, n. 12, Diretiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16/12/2002.

²⁵ Danovi R., *La Nuova normativa antiriciclaggio e le professioni*, Giuffrè Editore, 2008.

un reato che permette l'effettiva disponibilità dei proventi di reati precedentemente commessi (cd. "reati presupposto")²⁶.

Il suo realizzarsi è favorito grazie anche alla globalizzazione, che permette "innumerevoli possibilità di scambio, transazioni commerciali o finanziarie, anche fittizie, operazioni realizzate attraverso lo schermo di società di comodo, frammentazione di ingenti somme, immesse nei circuiti dell'economia legale, preordinata all'ostacolo di una possibile ricostruzione di flussi finanziari proveniente da reato"²⁷.

Numerose analisi teoriche ed empiriche fanno emergere come il fenomeno sia andato oltremodo espandendosi data la situazione di crisi generale che attraversa la società e il mondo economico negli ultimi anni. Situazioni frequenti sono ad esempio quelle dell'acquisizione, tramite liquidità disponibili illecitamente, di imprese in difficoltà, con acquisizione indiretta del controllo di aziende. Ricerche condotte dalla Banca d'Italia hanno messo in luce come le economie caratterizzate da una massiccia presenza di operatori criminali hanno un costo del credito per le imprese molto elevato. Basti pensare alla situazione del Mezzogiorno in Italia, dove alla presenza di una criminalità organizzata radicata corrisponde un prodotto pro-capite più basso del resto della Nazione. Lo sviluppo delle regioni colpite da questo fenomeno è rallentato: nell'arco di trenta anni si ravvisa un differenziale di crescita del PIL di 20 punti percentuali rispetto alle regioni con situazioni economiche iniziali simili²⁸.

2.3.1 L'iter normativo nazionale fino all'emanazione del d.lgs. 231/2007

Le iniziative italiane hanno profondamente tratto ispirazione dalle sopradescritte strategie internazionali, e le normative che sono seguite sono sempre state aggiornate ed adattate alle nuove esigenze di contrasto al fenomeno del riciclaggio²⁹. La normativa antiriciclaggio italiana è così ritenuta una delle più avanzate, affidando agli istituti creditizi in particolare, e a molte altre figure, il controllo determinante dei possibili casi di riciclaggio. Il delitto di riciclaggio fu per la prima volta inserito nella normativa italiana con la legge 18 Maggio 1978, n.191, con la quale fu inserito nel nostro Codice Penale l'articolo 648-bis (sostituzione di denaro e valori frutto di rapina aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione).

²⁶ Tarantola A.M., Dimensioni delle attività criminali, costi per l'economia, effetti della crisi economica, disponibile su: < http://allegati.anssaif.com/allegati/documentiBancadItalia/tarantola_060612.pdf >, data accesso: 23/04/2015.

²⁷ Cosseddu A., Cass.Pen., 2010/10/3641, disponibile su: <<http://www.dirittoestoria.it/8/Contributi/Cosseddu-Riciclaggio.htm>>, data accesso: 02/05/2015.

²⁸ Pinotti P., I costi economici della criminalità organizzata, 2010, disponibile su: < <http://www.parlamento.it/documenti/repository/commissioni/bicamerale/antimafiaXVI/Relazione-oc.%20XXIII%20n.%205/525439.pdf> >, Data accesso: 30/04/2015.

²⁹ Razzante R., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Giappichelli, 2011.

Questa disciplina venne però modificata con la legge 19 Marzo 1990. Si era dedotto, difatti, che l'articolo 648-bis così elaborato restringeva troppo il campo di azione, e si procedette con la sostituzione dell'articolo in questione con il termine di Riciclaggio, e l'introduzione dell'art.648-ter che punisce l'impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

Il recepimento della prima direttiva europea, ovvero la n.91/308/CE, è avvenuto tramite la legge n.197 del 5 Luglio 1991, che ha convertito il D.lg. 143 del 3 Maggio 1991. Il capo I di tale legge fu poi interamente abrogato dal successivo D.lgs. 231/2007. Tramite questa legge erano comunque state previste una serie di regole a carattere preventivo e varie misure "coadiuvanti" di natura repressiva. Misure definite coadiuvanti perché non erano previsti contenuti repressivi, ma interpretabili come un rafforzamento del contrasto del reato che era già attuato dalla polizia applicando le norme di matrice penale. Le disposizioni coadiuvanti possono essere riassunte in tre modus operandi principali³⁰:

- La canalizzazione delle transazioni più rilevanti verso il sistema degli intermediari finanziari;
- La rilevazione e la gestione dei dati concernenti le operazioni superiori ad una prefissata soglia attraverso un archivio unico informatico;
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni ritenute sospette³¹.

L'archivio unico informatico consiste in un database dove sono registrati dei dati relativi alle operazioni che comportano la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento per importi superiori ad una certa soglia (negli anni in cui la legge fu emanata questa era fissata in venti milioni di lire). Questi dati sono ad esempio la data, la causale, i mezzi di pagamento o dei titoli al portatore. All'interno del database si trovano anche tutte le informazioni riguardanti l'apertura e chiusura dei rapporti continuativi, intesi come rapporto contrattuale di durata che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro. A distanza di due anni dalla legge n.197, e più precisamente nel Febbraio 1993, furono emanate le indicazioni operative per l'individuazione di operazioni sospette, ad opera della Banca d'Italia, che furono, in seguito, prima aggiornate nel 1994 e poi sostituite dal Decalogo nel 2001.

Le variazioni effettuate erano inevitabili, perché il fenomeno del riciclaggio si rivela sempre più dannoso per tutta la società.

³⁰ Razzante R., *op. ult. Cit.*

³¹ Cerreta F, Padula G., Prospettive e situazione italiana nella lotta al riciclaggio, in *Rivista Guardia di Finanza*, 2000, p.2333.

2.3.2 *Il d.lgs. 231/2007*

Il D.lgs. 21 Novembre 2007, n.231 ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo del 2005 e alla normativa esecutiva varata l'1 Agosto 2006 con la direttiva 2006/70/CE della Commissione. Questa è la cosiddetta terza direttiva antiriciclaggio. Differenza sostanziale con la legge del 1991, il cui obiettivo era quello di preservare il sistema economico e finanziario dalle operazioni di riciclaggio (quindi si rivolgeva solamente agli intermediari finanziari), sono proprio i soggetti destinatari degli obblighi. Tale decreto introduce nuovi operatori economici, destinatari degli obblighi, che sono puntualmente identificati da vari articoli. Nello specifico questi operatori sono elencati negli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto.

I primi da citare sono quelli contenuti nell'articolo 11, ovvero gli "intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria". Con il termine di intermediari finanziari si intendono tutti quei soggetti, iscritti nel relativo elenco, "che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l'attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi"³². Rientrano perciò in questa categoria vari soggetti, tra cui le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e gli agenti di cambio, solo per citarne alcuni. Con il termine altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono invece, tra gli altri, i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF, gli intermediari assicurativi e altri.

I soggetti del sopracitato articolo 11 erano sempre stati ritenuti possibili "veicoli" di riciclaggio. Oltre a questi tradizionali intermediari finanziari, si sono aggiunti con il decreto 231/2007 nuovi settori commerciali a cui prestare attenzione, assai eterogenei tra loro, che le ricerche effettuate negli anni hanno individuato come potenziali figure del riciclaggio, ovvero i cui operatori sono ritenuti, in forza della particolare natura dell'attività svolta, osservatori privilegiati delle sue dinamiche.

Nel seguente articolo (art.12) sono nominati i professionisti. Tra questi spiccano per il ruolo da essi svolto le figure professionali di dottori commercialisti, notai e avvocati. Proprio queste figure sono state oggetto di accesi dibattiti riguardanti i vari obblighi ad essi imposti dal decreto, in quanto un conflitto di interessi tra il cliente e gli obblighi del professionista stesso sarebbe stato molto probabile. Proprio per questo l'obbligo di segnalazione di operazioni

³² Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 17 Settembre 2009, n.29.

sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti sopraindicati per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso (Art.12 comma 2).

Gli articoli 13 e 14 nominano invece i revisori contabili e "altri soggetti", tra questi ad esempio soggetti che commerciano in oro, preziosi e oggetti antichi, gestori di servizi (esercenti di case d'asta, case da gioco, di gallerie d'arte, di servizi di recupero crediti).

2.3.2.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

Come punto di partenza di questa analisi, si ritiene opportuno citare i casi in cui gli enti finanziari sono tenuti ad osservare gli obblighi che saranno più avanti analizzati. In questo caso si riporta l'art.12 del Titolo II, Capo I del decreto 231, riguardante gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria:

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) Quando instaurano un rapporto continuativo;
 - b) Quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
 - c) Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - d) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate.
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro

4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

Allo stesso modo, si elenca il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela³³:

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nella seguente attività:
 - a) Identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
 - b) Identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
 - c) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - d) Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

A differenza della precedente normativa (legge n.197/1991), la raccolta dei dati identificativi del cliente non si limita ad una semplice registrazione di informazioni iniziali, quali cognome, codice fiscale eccetera, ma ad un'analisi approfondita del profilo del cliente e, soprattutto, continua e sempre aggiornata nel tempo. È importante non solo conoscere il cliente ma anche ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo. Questo è un punto fondamentale del nuovo decreto, in quanto prevede il controllo continuo del cliente per far emergere, se possibile, un comportamento anomalo in tempi brevissimi.

Gli obblighi di verifica devono essere attuati seguendo il parametro di riferimento del risk based approach (art.20, Titolo II, Capo I del decreto), ovvero valutando il rischio associato ad ogni singolo cliente. Per questo motivo in primo luogo sarà necessario considerare la natura giuridica del cliente, l'attività svolta (dichiarata), l'area geografica di residenza, la frequenza delle operazioni. I soggetti destinatari dovranno essere in grado di dimostrare alle Autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli obblighi sono da attuarsi anche per i rapporti pre-decreto, con questo si intende che tutte le formalità del caso non dovranno essere applicate solo ai clienti post-decreto legislativo, ma anche ai precedenti clienti con cui già si intrattenevano rapporti di tipo continuativo "previa valutazione del rischio presente". Di conseguenza, con riguardo ai rapporti già esistenti prima del decreto, l'aggiornamento di tutte le informazioni avverrà al primo momento utile, ovvero alla prima occasione di incontro o contatto con il cliente (art.22, d.lgs.231/2007: "i suddetti si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente"). Si ricorda che la verifica del cliente può essere effettuata

³³ Art.18, Titolo II, Capo I, d.lgs.231/2007.

sia direttamente dai soggetti destinatari, sia da soggetti terzi ex art.29 e ss. del decreto, ma in ogni caso la responsabilità ultima per l'assolvimento di tali obblighi è fissata ex lege in capo alle figure nominate nel decreto, che ricorrono a terzi.

Nel caso in cui i soggetti destinatari non siano in grado di osservare pienamente gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono astenersi dall'effettuare l'operazione richiesta e sarà loro dovere valutare se effettuare o meno la segnalazione di operazione sospetta alla U.I.F., l'autorità competente in questo frangente, organismo costituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art.6 del decreto e a cui è attribuita in ultima analisi la funzione centralizzata di vigilanza³⁴. La segnalazione alla U.I.F. può avvenire sia prima di effettuare l'operazione, nel caso in cui i soggetti interessati sospettino che sia in corso un'operazione illecita, sia immediatamente dopo aver concluso l'operazione se l'astensione nell'eseguirla avesse potuto creare ostacoli alle indagini che seguiranno la segnalazione. L'articolo 46 fa divieto a chiunque ne sia a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione. Per tutelare i soggetti destinatari interviene l'articolo 41, dove nel primo comma viene affermato che l'adempimento dell'obbligo di segnalazione non costituisce violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte contrattualmente o da fonti normative, sollevando l'obbligato da ogni responsabilità, purché abbia agito in buona fede. In una successiva sezione la U.I.F. e le modalità di segnalazione saranno ampiamente trattate.

La soglia del sospetto, oltre la quale dovrebbe scattare la segnalazione, non è individuata con precisione, essendo l'alveo dei possibili reati troppo esteso. All'art.2 del decreto sono però previste delle condotte che devono considerarsi riciclaggio. Tra queste, si ricordano ad esempio:

- La conversione o il trasferimento di beni nella consapevolezza della loro illecita provenienza e indipendentemente dal fatto che l'attività criminosa che li ha generati sia stata consumata al di fuori del territorio italiano;
- L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei suddetti beni;
- L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei medesimi.
- La mera partecipazione, a qualunque titolo, a tali condotte, ancorché manifestatesi attraverso l'istigazione, l'agevolazione ovvero il "semplice" consiglio a porle in essere.

³⁴ Pistorelli L., La normativa antiriciclaggio introdotta dal d.lg. 21 Novembre 2007, n.231, in *Giurisprudenza di Merito*, 2008.

Rientrando tra gli obblighi anche quello di identificare i titolari effettivi delle operazioni, ne consegue che nei rapporti con società fiduciarie il soggetto destinatario dovrà richiedere il documento e le generalità del “fiduciante”, in cui si individuerà il titolare effettivo, pena la sanzione prevista dall’art.55, comma I. Con il termine titolare effettivo devono intendersi, come già ribadito in precedenza, le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata l’operazione o la prestazione. Nel caso di fondazioni o trust, occorrerà avere riguardo ai soggetti futuri beneficiari, che saranno considerati titolari (sempre se individuati) se destinatari del 25% o più del patrimonio di tale entità.

Ripercorrendo puntualmente il nostro legislatore i dettami della direttiva Europea, anche il sistema normativo italiano prevede obblighi di verifica della clientela di tipo semplificato e rafforzato, accanto a quelli di normale verifica.

Nel caso degli obblighi semplificati, si può subito individuare come in questa categoria non possano mai essere incluse le società fiduciarie (Trust) sopracitate, in quanto sono sempre tenute a fornire, dietro richiesta, i dati del fiduciante all’intermediario finanziario o libero professionista che debba effettuare un’operazione o una prestazione rientrante fra quelle previste dal decreto, e si insiste come non siano mai soddisfatti gli obblighi informativi con la semplice comunicazione dei dati della società³⁵. Casi in cui invece si possono applicare obblighi semplificati si verificano quando il cliente è un ente comunitario soggetto alla direttiva, o l’ente è situato in uno stato Extracomunitario che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva.

Come già detto in precedenza, gli obblighi rafforzati riguardano casi in cui la persona non sia presente fisicamente, e sono disciplinati all’art.28 del Decreto. Casi in cui la persona non è presente fisicamente, ma gli obblighi di verifica si considerano egualmente assolti, sono:

- Nel caso di operazioni effettuate presso sportelli automatici, o mediante carte di pagamento, dal momento che l’operazione sarà collegata direttamente al titolare del rapporto, che sarà quindi già stato identificato in precedenza;
- Nel caso che i dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana.

Nel caso invece si ritengano necessarie misure rafforzate di verifica, queste si esplicano, sommariamente, secondo le modalità di:

³⁵ Cenci P., *La nuova normativa antiriciclaggio, aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari*, CEDAM, 2010, p.49.

- Acquisizione di documenti e informazioni supplementari;
- Adozione di misure supplementari quali ad esempio una richiesta di certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario già destinatario della direttiva antiriciclaggio;
- Verifica del riscontro che il primo pagamento relativo all'operazione venga effettuato dal cliente direttamente a valere su un conto corrente intestato allo stesso ed intrattenuto presso un intermediario creditizio.

Molto importante alla luce della lotta al riciclaggio si ritiene, infine, il contenuto del comma VI dal quale si desume che gli intermediari finanziari non possono intrattenere rapporti, anche indirettamente, con una banca di comodo³⁶.

2.3.2.2 *L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette*

A seguito di un'attenta analisi del decreto, è possibile notare come la norma portante di tutto il decreto sia quella dell'art.41, riguardante la segnalazione alla U.I.F. Difatti è proprio questo l'ultimo passo dei soggetti obbligati. La norma così recita:

“I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.

Nella precedente norma che regolava la segnalazione, non si parlava ovviamente di U.I.F., non essendo stata ancora istituita, ma la disposizione si collocava nell'ottica della tutela del sistema finanziario tramite strumenti di natura penale. Al tempo (art.3 legge n.197/1991) la segnalazione rappresentava solamente l'input per poter far intervenire il giudice nei confronti dell'autore materiale del reato di riciclaggio³⁷.

Appare evidente invece come oggi sia dichiaratamente richiesta e necessaria una collaborazione continua con la U.I.F.. La segnalazione non deve difatti avvenire solo nel caso

³⁶ Art.1, co.II, lett. e-bis, d.lgs. 231/2007:”conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari”.

³⁷ AA.VV., *I controlli dei movimenti di capitale*, IPSOA, 1998.



in cui ci si trovi di fronte ad un'operazione sospetta, ma anche quando i soggetti sanno o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano state compiute o tentate operazioni illecite di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il sospetto sarà ovviamente sempre riconducibile agli elementi oggettivi dell'operazione e a quelli soggettivi relativi a chi l'ha effettuata. È comunque da considerarsi sospetta qualsiasi attività anche solo apparentemente finalizzata al compimento degli illeciti prima citati, indipendentemente dal fatto che questi si siano verificati o meno. Il sospetto nasce dopo un'attenta valutazione o altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate. Come precedentemente analizzato, con riguardo alle eventuali responsabilità connesse alle segnalazioni, è espressamente indicato che se effettuate per finalità legali ed in buona fede, non costituiscono violazione alcuna di segreto professionale o clausole contrattuali.

Importante da analizzare con attenzione è anche la tempistica della segnalazione. A differenza delle fattispecie che riguardano limitazioni alla circolazione del denaro contante e dei titoli al portatore, dove il legislatore ha previsto una tempistica precisa per la segnalazione al Ministero dell'Economia, nell'articolo 41 del decreto 231/2007 non sono dettate disposizioni specifiche, viene solo indicato come la segnalazione debba essere effettuata "senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto". Per gli intermediari la tempistica di segnalazione solitamente non è un problema, oltretutto possono anche richiedere alla U.I.F. di valutare l'opportunità di sospendere una certa operazione e l'Autorità, in caso favorevole, può sospenderla per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

L'iter vero e proprio di segnalazione degli intermediari finanziari consiste in un passaggio generalmente "gerarchico" di informazioni: a fronte della rilevazione di una potenziale operazione sospetta, il responsabile di primo livello (colui che lavora in ufficio o qualsiasi altro punto operativo o struttura dell'intermediario) inoltra la segnalazione al legale rappresentante dell'istituto o a un suo delegato, che la analizzerà, valuterà e qualora la ritenga degna di nota e veritiera la inoltrerà, immediatamente, alla U.I.F.. La segnalazione dovrebbe, in linea di massima essere, inoltrata prima di eseguire l'operazione, e generalmente gli intermediari operano in questo modo. Esclusioni a questo processo "classico" sono i casi già ampiamente discussi in precedenza, ovvero quando ad esempio la segnalazione e il blocco di una data operazione potrebbe essere causa di ostacolo alle indagini. Il principio dettato in materia richiede che la segnalazione sia effettuata "senza ritardo", non sembra quindi contemplabile una segnalazione effettuata a distanza nel tempo. Caso in cui però questo può

avvenire si verifica quando all'intermediario pervengono particolari richieste da parte dell'autorità giudiziaria riguardo un dato nominativo. Gli intermediari così potranno, anche a distanza di anni, integrare il contenuto delle informazioni trasmesse e decidere se procedere con una segnalazione. Da notare come la volontà di inviare una segnalazione rimanga sempre in capo all'intermediario, a seguito di una sua ulteriore verifica.

Numero SOS (segnalazione di operazione sospette) ricevute e numero di SOS analizzate dagli anni 2010 agli anni 2014.



(Fonte: Unità di informazione finanziaria)

Possiamo notare come negli anni il numero delle segnalazioni sia aumentato, segno di una sempre più forte e attiva collaborazione tra i soggetti destinatari degli obblighi.

Categoria di segnalazione	2010	2011	2012	2013			2014		
				1° sem	2° sem	Totale	1° sem	2° sem	Totale
Valori assoluti									
Totale	37.321	49.075	67.047	31.520	33.081	64.601	37.575	34.183	71.758
Riciclaggio	37.047	48.836	66.855	31.402	33.013	64.415	37.543	34.118	71.661
Finanziamento del terrorismo	222	205	171	69	62	131	31	62	93
Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	52	34	21	49	6	55	1	3	4

(Fonte: Unità di informazione finanziaria)

Nella tabella sopra, è possibile vedere la tipologia di segnalazione effettuata, se riguardante ovvero attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: c.v.d., le segnalazioni per riciclaggio sono largamente maggiori di quelle per finanziamento del terrorismo.

Tipologia di segnalante	2013			2014		
	1° sem	2° sem	Totale	1° sem	2° sem	Totale
Totale	31.520	33.081	64.601	37.575	34.183	71.758
Intermediari finanziari	30.313	31.452	61.765	35.832	32.388	68.220
Banche e Poste	26.851	26.894	53.745	30.821	28.227	59.048
Intermediari Finanziari ex artt. 106 e 107 d.lgs. 385/1993, Istituti di Pagamento	2.748	2.897	5.645	3.308	2.733	6.041
Imprese di assicurazione	273	329	602	356	367	723
IMEL	169	1.135	1.304	1.043	779	1.822
Società fiduciarie di cui alla legge 23.11.1939, n. 1966	155	108	263	170	140	310
SGR e SICAV	76	58	134	83	44	127
SIM, imprese di investimento comunitarie ed extracom.	22	23	45	29	35	64
Altri intermediari finanziari ⁽¹⁾	19	8	27	22	63	85
Professionisti e operatori non finanziari	1.207	1.629	2.836	1.743	1.795	3.538

(Fonte: Unità di informazione finanziaria)

L'ultima tabella proposta individua invece, per gli anni 2013 e 2014, la tipologia di segnalante: si può notare come siano proprio le Banche (assieme alle Poste) ad inviare il maggior numero di segnalazioni.

2.4 *Il decalogo della Banca d'Italia*

Nella lotta al riciclaggio di denaro, all'interno del nostro Paese, anche la Banca d'Italia si è impegnata nel dare supporto agli intermediari finanziari, emanando delle istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette. Il documento, o meglio Decalogo, risale al 12 Gennaio 2001, redatto quindi a dieci anni di distanza dall'approvazione della nota legge n.197/1991, e sostituisce le precedenti disposizioni del 1994 sempre emanate dalla banca d'Italia. Si andava sempre più delineando come il contributo dei collaboratori attivi (gli intermediari) era fondamentale in questa difficile lotta, dovendosi essi attivare per valutare se le operazioni compiute dai clienti fossero in linea con il profilo economico-finanziario dello stesso o anomale³⁸.

Il documento si divide in due parti, che constano appunto di dieci punti totali. La prima parte si incarica di dettare le regole organizzative e procedurali alle quali gli intermediari devono uniformarsi. La seconda tratta invece i principali indici di anomalia, dividendoli a secondo del tipo di operazione che si presenta.

La prima parte, come detto, ha carattere molto generale, e ripercorre gli obblighi già analizzati di verifica del cliente (Know your customer). Vengono poi rimarcati gli obblighi di segnalazione, i controlli interni da effettuare, ma soprattutto molta attenzione in questa parte si è concentrata sull'iter di segnalazione delle operazioni sospette.

La seconda parte, che si occupa degli indici di anomalia, assume notevole importanza nella fase di rilevazione e valutazione delle operazioni sospette. La presenza di uno degli indici di anomalia elencati da Banca d'Italia non comporta per l'intermediario l'immediata segnalazione alla U.I.F., ma sicuramente lo spronano ad eseguire una più accurata analisi dell'operazione che sta per effettuare. Le sei diverse classi in cui sono classificati gli indici di anomalia sono, nell'ordine:

- Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni;
- Indici di anomalia relativi a operazioni in contante e con moneta elettronica;
- Indici di anomalia relativi a operazioni in strumenti finanziari e polizze assicurative
- Indici di anomalia relativi a polizze assicurative vita e rapporti di capitalizzazione;
- Indici di anomalia relativi a operazioni in altri prodotti e servizi;

³⁸ Croce G., Mengali A., Orazi F. e Simonetti A., *Antiriciclaggio e monitoraggio fiscale – Profili istituzionali e procedurali della nuova disciplina del controllo dei movimenti di capitale*, IPSOA, 2003.

- Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela.

La Banca d'Italia elenca poi numerose tipologie di operazioni, varie per ogni classe appena riportata, che devono essere trattate con estrema attenzione. Se ne citeranno solo alcune, a titolo esemplificativo.

Con riguardo agli indici relativi a tutte le categorie di operazione, si citano quelle operazioni che presentano da subito una configurazione senza logica, soprattutto se svantaggiose sotto il profilo economico per il cliente, o operazioni effettuate da terzi a favore di un cliente senza giustificazione. Nella classe delle operazioni in contante o moneta elettronica, i casi in cui si verificano ingenti versamenti di denaro non giustificabili con l'attività svolta dal cliente, o si prelevano allo stesso modo quantità ingenti di denaro senza particolari esigenze. Con riguardo invece ai comportamenti della clientela, gli indici sembrano quasi banali, ma sicuramente sono elementi di sostegno all'attività dei soggetti obbligati: parliamo dei casi in cui, ad esempio, un cliente si rifiuta di fornire tutte le informazioni richieste, un cliente che senza valido motivo si rivolge ad intermediari ubicati in aree lontane da quella di residenza o di attività o il cliente che richiede di effettuare operazioni con modalità inusuali, di elevata complessità o di importo rilevante.

Il decalogo di Banca d'Italia si rivela molto utile come campanello d'allarme, contenendo un elenco corposo, ma non esaustivo, di indici di anomalia: questi però non possono da soli, al loro verificarsi, costituire motivo di segnalazione. L'operazione deve essere valutata in base a molti altri elementi, quali ad esempio bilanci della società, notizie, per poter delineare un profilo coerente del cliente.

2.5 L'organismo di Vigilanza

L'organismo di Vigilanza (ODV) è quell'organismo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi adottati nelle società per prevenire la commissione dei reati sanzionati dal d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti è molto consistente. I reati suddetti, definiti "reati presupposto", sono elencati negli artt.24 e seguenti del Decreto in oggetto, e comprendono reati di indebita percezione di erogazioni, di truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di frode informativa in danno dello Stato o di un ente pubblico, quanto i delitti di criminalità organizzata o quelli contro l'industria e il commercio, ovvero i reati di concussione e

corruzione, quelli societari, i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, gli abusi di mercato e anche i delitti di omicidio colposo o lesioni gravi³⁹.

La società non risponde dei reati presupposto commessi dalle sue figure apicali nel caso in cui l'organo dirigente abbia adottato, e messo in atto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione sufficienti a prevenire i reati, se il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di poteri autonomi di iniziativa e controlli, se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione e se l'ODV non ha omissso la vigilanza.

L'organismo in questione svolge due funzioni distinte:

- Preventiva, per limitare il rischio che i reati siano commessi;
- Esimente, per sollevare l'azienda dalle responsabilità, dimostrando che tutte le misure necessarie erano state messe in atto.

L'organismo può essere composto da uno o più soggetti e può avvalersi anche di consulenti esterni nel caso si ritenga necessario. Fondamentale il punto che i componenti dell'ODV siano autonomi: con questo si intende che deve essere garantita la non presenza di alcuna forma di interferenza o condizionamento con la società o altre entità. Sono inoltre richieste all'organismo la necessaria professionalità alle fattispecie di riferimento e la continuità di azione, sempre in interazione con il management e gli altri organi direttivi aziendali.

I compiti sono vari: vigilare sull'effettività del modello organizzativo adottato, ovvero sulla coerenza tra i comportamenti messi in atto e quelli dettati dal modello, effettuare un'analisi continua sul mantenimento nel tempo dei requisiti alla base del modello, aggiornare eventualmente il modello se si rendono necessarie delle modifiche in seguito ad approfondite analisi operative. I poteri che competono a questa autorità sono indicati come "autonomi poteri di iniziativa", ma con questo non vuole intendersi che l'organo disponga di poteri gestori, organizzativi o sanzionatori (direttamente). Il ruolo dell'ODV si concretizza nel suo costante monitoraggio delle varie attività aziendali, e di segnalazione di eventuali criticità al management. Anche quando si parla di aggiornamento del modello, questo non può avvenire autonomamente a cura dell'Organismo, bensì esso dovrà proporre le modifiche all'organo amministrativo, a cui spetta la decisione ultima.

³⁹ Valensise P., L'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/01: considerazioni su poteri, composizione e responsabilità, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2009.

Relativamente al ruolo attribuito all'ODV dalle disposizioni in materia antiriciclaggio, l'art. 52 d.lgs. 231/2007, regola in modo puntuale quale debba essere l'attività di controllo e segnalazione posta a carico dell'Organo. In particolare, innovando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa da reato, prevede in capo ai soggetti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 231/2007, tra i quali l'ODV, i seguenti oneri di segnalazione:

- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 (disposizioni in materia di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni);
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia (segnalazione di operazioni sospette);
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all'articolo 50 di cui hanno notizia (disposizioni circa la limitazione all'uso del contante e al divieto di conti di risparmio e libretti anonimi o con intestazione fittizia);
- comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia (disposizioni circa gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti acquisiti per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela).

“Per la prima volta, viene individuato legislativamente un elemento obbligatorio dei modelli organizzativi, ovvero specifici protocolli finalizzati a prevenire i reati in oggetto, mentre le informazioni ad essi relative dovranno entrare a far parte dei flussi informativi”⁴⁰. Di conseguenza, l'ODV ha innanzitutto il dovere di attivarsi insieme a soggetti investiti della responsabilità gestoria per arricchire i modelli in tal senso. Infatti, dal punto di vista dei rapporti interni, gli artt. 41 e 52 gravano l'ODV del dovere di informare senza ritardo gli organi gestori delle operazioni sospette.

⁴⁰ Romolotti T. E., Prove d'ingegneria genetica sull'organismo di vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2008.

Pertanto, alla luce delle disposizioni sopra esposte, è evidente la volontà del Legislatore di coinvolgere nel sistema di contrasto al riciclaggio le principali figure di controllo già presenti nelle strutture societarie.

In particolare, con l'entrata in vigore delle disposizione di cui al d.lgs. 231/2007 si è assistito alla definizione di uno specifico modello di vigilanza avente ad oggetto il funzionamento dei modelli organizzativi e volto a prevenire ed in ogni caso segnalare eventuali violazioni delle norme in materia di antiriciclaggio.

CAPITOLO 3

3. Il caso Liguria: un'analisi delle società infiltrate dalla criminalità organizzata

L'ultima parte della ricerca condotta sul tema del riciclaggio/antiriciclaggio si baserà su di un'analisi statistica di dati, raccolti secondo una logica ben definita. Si è scelto di analizzare una specifica regione Italiana, la Liguria, che è stata teatro di varie inchieste riguardanti l'infiltrazione di figure criminali all'interno di aziende operanti nella regione.

La 'ndrangheta si è rivelata essere l'organizzazione presente nella maggior parte dei casi, attraverso il controllo e la gestione di varie aziende, veicolo di riciclaggio per i proventi delle attività illecite svolte in suddetta regione o anche al di fuori di essa. Scopo finale di questa ricerca, basata sulla ricerca dei bilanci delle società infiltrate, è quella di capire quali possano essere degli indici, degli indicatori, desumibili dai valori di bilancio, che aiutino a capire e ad identificare quali siano i primi campanelli d'allarme sulla possibile attività criminosa di una azienda.

3.1 Il primo passo della ricerca: la raccolta dei dati

Sono state individuate alcune indagini/operazioni svolte dalla Guardia di Finanza e dalle varie Forze dell'Ordine, il cui contesto di interesse è quello Ligure, che hanno portato alla scoperta di copiosi traffici illegali inerenti il riciclaggio di denaro. Le operazioni analizzate sono le seguenti:

- Dumper
- Carioca
- Terra di nessuno
- Golem 2
- La svolta
- Caucedo
- Tetragona
- Triskelion

Attraverso la ricerca e la successiva analisi dei verbali, delle sentenze di processo e di tutte le informazioni reperibili tramite fonti attendibili riguardanti le suddette operazioni, si è stilato un elenco di nominativi di personaggi immischiati in attività criminali. Successivamente

questi nominativi sono stati oggetto di ricerca all'interno del database "TELEMACO", attraverso cui è stato possibile associare ad essi delle aziende, attive in passato ma anche tutt'ora, nel territorio Ligure. Una volta ottenuta una lista di tutte le aziende, per l'esattezza 78, sono stati osservati solamente gli anni di interesse, gli anni ovvero di infiltrazione criminale, quelli in cui la persona indagata rivestiva una carica di amministratore o azionista nella compagine societaria. Per ogni anno di interesse è stata effettuata la ricerca del bilancio corrispondente, tramite "TELEMACO" o tramite il database "AIDA". Ciò ha portato alla raccolta di un totale di 206 bilanci, suddivisi secondo lo schema del bilancio europeo in forma abbreviata. Questo campione, nella sua totalità, è andato così a creare il campione CRIMINAL della nostra analisi.

Il campione di controllo necessario per effettuare la ricerca è composto da tutte le società di capitali operanti in Liguria, per l'esattezza 25.136 aziende.

Si è voluto, per evitare risultati non soddisfacenti in termini di credibilità, eliminare dal campione di controllo le società che redigono il bilancio consolidato

I due campioni sono stati così inseriti e successivamente analizzati con il software "STATA".

3.2 *L'analisi dei dati*

Dopo aver creato il database "Master_Liguria", comprendente tutte le aziende del campione CRIMINAL e del campione di controllo, si è proceduto con l'analisi di vari indici che a seguito delle ricerche svolte sulle tecniche di riciclaggio nel primo capitolo, e non da meno delle politiche di contrasto al riciclaggio discusse nel secondo capitolo, potessero essere significative per individuare le differenze sostanziali tra aziende che operano nel mercato "legalmente" e quelle che invece si avvalgono dell'utilizzo di capitali di dubbia provenienza per il loro sostentamento, o che tentano appunto di reinvestire capitali illeciti per poterli immettere nell'economia legale.

L'analisi in questione ha riguardato dapprima gli indici di redditività, in seguito i costi della produzione.

Nella tabella sottostante sono stati raccolti i valori di Media, deviazione standard e di alcuni percentili degli indici analizzati nella prima parte.

<i>VARIABILE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
ROE	149538	0,061	0,511	-0,063	0,039	0,243
ROA	149435	0,02	0,133	-0,018	0,024	0,079
INDICE DI INDEBITAMENTO	149573	0,745	0,302	0,563	0,822	0,95
ROS	123836	0,033	0,254	-0,004	0,041	0,12
TURNOVER	149042	0,972	0,953	0,081	0,767	1,53

In seguito è stato svolto il t-test per ognuno degli indici presi in esame:

<i>VARIABILE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
ROE	0,061	0,153	-0,092 [***]	0,012
ROA	0,019	0,001	0,019 [***]	0,043
INDICE DI INDEBITAMENTO	0,746	0,847	-0,101 [***]	0
ROS	0,033	-0,009	0,0421 [***]	0,048
TURNOVER	0,972	0,724	0,248 [***]	0

Come ultima analisi è stata poi svolta la regressione, di cui si mostrano i risultati:

<i>VARIABILI DIPENDENTI</i>	<i>ROE</i>	<i>ROA</i>	<i>INDICE DI INDEBITAMENTO</i>	<i>ROS</i>	<i>TURNOVER</i>
COEFFICIENTE CRIMINAL	0,215	-0,031	0,109	-0,072	-0,246
P-value	[0,003]	[0,087]	[0,010]	[0,083]	[0,043]
SIGNIFICATIVITA'	[***]	[*]	[***]	[*]	[***]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	0,002	0,015	0,014	0,017	-0,038
EFFETTI FISSI ANNO	SI	SI	SI	SI	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI	SI	SI	SI	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	149224	149125	149258	123724	148740
ADJUST R-SQUARED	0,006	0,068	0,045	0,051	0,206

Si è scelto di assegnare un “rate” al livello di significatività, così espresso:

- [***] se $P\text{-value} \leq 5\%$ (fortemente significativo);
- [**] se $5\% < P\text{-value} \leq 8\%$ (mediamente significativo);
- [*] se $8\% < P\text{-value} \leq 12\%$ (lievemente significativo) ;
- [] negli altri casi (non significativo).

3.2.1 L'analisi del ROE

Il ROE, ovvero return on equity, è un indice di redditività che esprime la remunerazione del capitale proprio. Viene calcolato come il rapporto tra l'utile e il patrimonio netto. Si è deciso di procedere con l'analisi fin da subito di un ROE winsorizzato sia per il campione criminal che per il campione master, così da eliminare i percentili esterni della curva di osservazione risultante dall'analisi. Nello specifico, la winsorizzazione è avvenuta nella misura del 5%.


Si riprendono ora i risultati ottenuti relativamente al ROE delle tre precedenti tabelle:

<i>VARIABLE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
ROE	149538	0,061	0,511	-0,063	0,039	0,243

<i>VARIABLE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
ROE	0,061	0,153	-0,092	0,012
			[***]	

VARIABILE DIPENDENTE	ROE
COEFFICIENTE CRIMINAL	0,215
P-value	[0,003]
SIGNIFICATIVITA'	[***]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	0,002
EFFETTI FISSI ANNO	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	149224
ADJUST R-SQUARED	0,006

Si può subito notare come le due medie siano differenti. Nel caso del campione comprendente tutte le aziende Liguri, criminali e non, otteniamo una media pari a 0.061, per il campione CRIMINAL invece il valore della media è pari a 0.153, più del doppio. Questo farebbe ipotizzare che la media del ROE per le aziende Liguri è del 6.1%, mentre per il campione criminal questo indice è pari al 15.3%.



Risultato sicuramente di notevole interesse, che però deve essere analizzato più nello specifico. In questi casi il passo successivo consiste nello svolgere un t-test, ovvero un test che permette di capire se l'analisi effettuata in precedenza è significativa o meno. La significatività di un'analisi tra medie si basa sulla verifica dell' H_0 , ipotesi in cui non c'è differenza tra le due medie osservate.

È possibile notare come la probabilità che l' H_0 , ovvero che la differenza, in valore assoluto, delle due medie, sia pari a 0 e quindi verificata, è pari all'1.20%: questo ci indica che il test svolto è significativo e che l' H_0 non è accettata. Il valore cui si fa riferimento come soglia di accettabilità è quello del 5%. Al di sopra di questa percentuale si sostiene che il verificarsi dell' H_0 non sia dovuta al caso.

Sembrerebbe quindi che le imprese criminali, conseguendo utili più elevati rapportati al patrimonio netto dell'azienda, o viceversa essendo provvisti di un patrimonio netto inferiore, siano in grado di remunerare il capitale proprio in misura più elevata rispetto alle aziende del campione master.

L'analisi condotta non si ritiene però ancora esaustiva, in quanti altri fattori influiscono sui risultati ottenuti. Ad esempio, possiamo subito intuire che la dimensione aziendale dell'azienda è un fattore di notevole importanza in questa analisi, in quanto non è possibile confrontare il ROE di due aziende di dimensioni completamente agli antipodi. Altra differenza che non può essere tralasciata è quella del settore di attività: imprese operanti in settori diversi si trovano a dover fronteggiare scenari completamente differenti, quindi non è possibile pensare che un'azienda, per ipotesi, operante nel settore dell'edilizia possa essere oggetto di confronto a proposito dell'indice ROE con un'azienda operante nel settore dei trasporti. Inoltre il ROE dipende sicuramente anche dall'indice di indebitamento associabile ad una certa società: difatti quando l'indice di indebitamento cresce, questo spinge verso l'alto il ROE.

Per tentare di ovviare a tutte queste possibili inesattezze, si è proceduto prima di tutto con la tabulazione dei codici ATECO, per evidenziare il settore di attività, e di tutti gli anni oggetto di analisi. In aggiunta, è stata generata una nuova variabile per tener conto della dimensione aziendale, effettuando un logaritmo naturale degli asset societari. Questa variabile, come il precedente ROE, è stata winsorizzata al 5% per motivi di compatibilità.

Ultimo step dell'analisi di questo indice è stato quindi quello di svolgere una regressione lineare, per verificare ancora una volta la veridicità della nostra analisi. La regressione rappresenta un metodo di stima del valore atteso condizionato di una variabile indipendente, dati i valori di altre variabili dipendenti. Nel caso da noi osservato è stata imposta come variabile indipendente il ROE, come variabile dipendente il campione criminal, e sono stati aggiunti dei fattori di "depurazione", ovvero fattori di cui tenere conto nello svolgimento della regressione per i motivi sopra spiegati. Sono così stati resi ininfluenti il settore di attività dell'azienda, l'anno oggetto di analisi e la dimensione aziendale.

Il valore da tenere in considerazione anche questa volta è la $P > |t|$, in questo caso pari allo 0,3%. Il risultato così ottenuto è ancora più significativo, il ROE si è rivelato essere un indice di interesse nella ricerca e analisi delle aziende criminali, in quanto di gran lunga maggiore rispetto alle aziende del gruppo di controllo.

Si è così giunti ad una conclusione, ma la parte ancora più interessante è quella che seguirà. Come noto, il ROE è ricavabile dalla moltiplicazione del ROA per l'indice di indebitamento. Sembrava quindi necessario comprendere se il maggior valore in media del ROE fosse dovuto all'uno (ROA), o all'altro fattore (indice di indebitamento).

3.2.1.1 L'analisi del ROA

Il ROA (return on assets) esprime il tasso di rendimento sul totale attivo dell'impresa. È ottenuto come rapporto tra il risultato operativo e il totale dell'attivo. È stato analizzato questo indice come precedentemente effettuato per il ROE, ottenendo i seguenti risultati:


<i>VARIABILE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
ROA	149435	0,02	0,133	-0,018	0,024	0,079

<i>VARIABILE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
ROA	0,019	0,001	0,019 [***]	0,043

VARIABILE DIPENDENTE	ROA
COEFFICIENTE CRIMINAL	-0,031
P-value	[0,087]
SIGNIFICATIVITA'	[*]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	0,015
EFFETTI FISSI ANNO	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	149125
ADJUST R-SQUARED	0,068

Osservando le due medie si nota come in media il valore del ROA del campione master sia nettamente superiore rispetto a quello criminal, e la veridicità di ciò sembra essere confermata

dal t-test, dove si ottiene un valore P uguale al 4,28% (e quindi inferiore al 5% considerato come soglia per il rifiuto dell'ipotesi zero).



Effettuando la regressione e depurando questa analisi dei vari settori di attività, anno di interesse e dimensioni aziendali, otteniamo risultati leggermente discostanti.

Il valore della P è aumentato e la probabilità che si verifichi l'ipotesi zero è pari all'8,7%. Questo risultato non rientra nella percentuale del 5% che si era prefissata come soglia di accettabilità, ma non è comunque di molto superiore. Possiamo quindi ugualmente affermare che il ROA delle imprese criminali è inferiore rispetto a quello delle imprese del campione master.

3.2.1.2 L'analisi dell'indice di indebitamento

Si è proceduto, in seguito all'analisi del ROA, con quella dell'indice di indebitamento, secondo fattore che influenza il ROE. Nel momento in cui questo indice cresce, di pari passo il valore del ROE sarà spinto verso l'alto. Si deve sempre tenere presente che l'aumento dell'indebitamento influenza positivamente il ROE fino a quando l'indice di redditività del capitale investito supera l'indice di onerosità dei mezzi di terzi, contemporaneamente aumentando però il grado di rischiosità finanziaria dell'azienda. L'analisi parte quindi con l'ipotesi che l'indice in questione sia maggiore per le aziende del campione criminal.

L'indice di indebitamento è stato calcolato come il rapporto tra il totale dell'attivo meno il patrimonio netto, sul totale dell'attivo. In questo modo la percentuale che si otterrà sarà quella


corrispondente al capitale di terzi. Osserviamo l'analisi delle due medie, i risultati del t-test e della regressione:

<i>VARIABILE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
INDICE DI INDEBITAMENTO	149573	0,745	0,302	0,563	0,822	0,95

<i>VARIABILE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
INDICE DI INDEBITAMENTO	0,746	0,847	-0,101 [***]	0

VARIABILE DIPENDENTE	INDICE DI INDEBITAMENTO
COEFFICIENTE CRIMINAL	0,109
P-value	[0,010]
SIGNIFICATIVITA'	[***]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	0,014
EFFETTI FISSI ANNO	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	149258
ADJUST R-SQUARED	0,045

Subito risulta evidente come il valore in media dell'indice per le aziende criminali (84,67%) sia più alto rispetto alle aziende del campione master (74,57%). Questo sembra indicare che i capitali apportati da terzi siano maggiori nelle imprese criminali, e che questa sia la spiegazione del ROE quasi doppio di un campione rispetto all'altro. Il tutto viene confermato dal t-test, dove il valore P è uguale allo 0%!



Ultima verifica da effettuare per la validità dell'ipotesi espressa poco sopra, è quella della regressione, come sempre svolta depurando la ricerca dei vari settori attività, anni e dimensione aziendale.

Anche la regressione conferma la nostra ipotesi, ottenendo come risultato un P superiore a quello del t-test ma comunque pari all'1%.

A conclusione di questa prima analisi, si afferma che l'indice ROE, facilmente desumibile dai valori di bilancio, è indicatore rilevante nell'analisi delle aziende operanti con capitali illeciti, in quanto nella regione presa come campione, la Liguria, questo è di gran lunga superiore alla media di quello delle altre aziende dello stesso territorio. In aggiunta, si nota come questo valore di notevole entità sia dovuto al fatto che l'indice di indebitamento in media è sempre maggiore nelle aziende criminali. La tecnica adottata dai riciclatori sembra quindi essere quella di far entrare liquidità all'interno dell'azienda tramite finanziamenti o prestiti concessi da terzi, così da poter utilizzare queste somme per ottenere profitti maggiori e rendere leciti quei capitali che, data la loro origine, necessitavano di essere ripuliti.

3.2.2 L'analisi del ROS e del turnover

Come annunciato in precedenza, l'indice ROA sarà ora analizzato attraverso le sue due componenti, ovvero il ROS (return on sales) e il turnover (numero di volte in cui il capitale investito ritorna in forma liquida per effetto dei ricavi di vendita).

La credenza iniziale è quella di ottenere un valore del ROS in media inferiore per le aziende criminali, in quanto ci si aspettano dei costi “gonfiati” che farebbe diminuire il risultato operativo e abbasserebbero quindi il valore di questo indice. Si ricorda difatti come il ROS sia uguale a= RISULTATO OPERATIVO/RICAVI DELLE VENDITE.


Riportiamo i valori delle tre tabelle di inizio capitolo relative al ROS:

<i>VARIABILE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
ROS	123836	0,033	0,254	-0,004	0,041	0,12

<i>VARIABILE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
ROS	0,033	-0,009	0,0421 [***]	0,048

VARIABILE DIPENDENTE	ROS
COEFFICIENTE CRIMINAL	-0,072
P-value	[0,083]
SIGNIFICATIVITA'	[*]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	0,017
EFFETTI FISSI ANNO	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	123724
ADJUST R-SQUARED	0,051

Le analisi confermano la nostra ipotesi iniziale. Nel caso del campione criminal, il ROS è in media addirittura negativo (-0.09%), e ovviamente di gran lunga inferiore a quello delle imprese del campione master (3.23%). Il P-value si attesta pari al 4.8%.



Si è poi proceduto con la regressione, di fondamentale importanza in quanto il ROS tende a variare notevolmente a seconda del settore di appartenenza, e appare quindi indispensabile l'analisi con l'eliminazione del fattore CODICE ATECO.

In questo caso il nostro p-value aumenta, supera la soglia prestabilita del 5% ma in misura pressoché insignificante, il valore si attesta all'8.3%.

Possiamo quindi confermare che il risultato negativo, e inferiore, del campione criminal sia dovuto all'incidenza dei costi, da sempre ritenuti più alti nelle imprese immischiate nel riciclaggio. Essendo il risultato operativo posizionato al numeratore del nostro indice ROS, questo si presuppone in media inferiore rispetto alle aziende "sane", e ciò porta ad un risultato meno elevato quando al denominatore abbiamo ricavi delle vendite, in media, maggiori per le citate aziende criminali.

Il secondo fattore che determina la formazione del ROA è il turnover.


Ecco le analisi:

<i>VARIABLE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
TURNOVER	149042	0,972	0,953	0,081	0,767	1,53

<i>VARIABLE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
TURNOVER	0,972	0,724	0,248 [***]	0

VARIABILE DIPENDENTE	TURNOVER
COEFFICIENTE CRIMINAL	-0,246
P-value	[0,043]
SIGNIFICATIVITA'	[***]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	-0,038
EFFETTI FISSI ANNO	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	148740
ADJUST R-SQUARED	0,206

I risultati sono molto interessanti. La media turnover del campione master è pari a 0.97, quella del campione criminal pari a 0.72. Notiamo quindi un valore inferiore nelle imprese criminal, che spiega a sua volta il valore inferiore del ROA per le aziende che utilizzano capitali illeciti.



Le osservazioni sono confermate sia dal t-test ($P=0.03\%$) che dalla regressione ($P=4.3\%$). Anche in questo caso, si presuppone che il valore ottenuto dipenda dai costi della produzione: a fronte di investimenti consistenti data la liquidità disponibile (quindi un TOTALE ATTIVO consistente, che in questo indice costituisce il nostro denominatore), abbiamo ricavi in media inferiori se rapportati con l'incidenza dei costi.

3.2.3 L'analisi dei vari costi della produzione

La seconda parte della ricerca si è voluta concentrare sull'analisi dei vari costi risultanti dalla voce B del conto economico rapportati ai ricavi delle vendite (voce A.1. del Conto economico). L'ipotesi alla base di questa seconda analisi è dovuta alla supposizione che le aziende criminali tentino di "gonfiare" alcuni costi, come ad esempio quello per i servizi, tramite appalti di notevole entità per spese di pulizia o manutenzione, o quello delle materie prime tramite false fatture di acquisto. Anche il costo del personale si reputava essere un indice interessante, in quanto un'azienda dedita al mero riciclaggio in generale non assume un numero elevato di dipendenti rispetto alla produzione o alle vendite effettuate durante l'anno. Nello specifico, i costi analizzati sono stati quelli delle materie prime, dei servizi, del personale e i costi per il godimento di beni di terzi.

Nella tabella sottostante sono elencati i valori di media, deviazioni standard e dei percentili di ognuno dei costi oggetto di analisi:

<i>VARIABILE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
MATERIE PRIME	123833	0,275	0,303	0,005	0,144	0,51
COSTI PER SERVIZI	123836	0,339	0,281	0,122	0,246	0,483
COSTI PER IL PERSONALE	123836	0,192	0,208	0	0,126	0,307
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	123834	0,07	0,101	0,002	0,03	0,087

Di seguito, i risultati dei t-test:

<i>VARIABILE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
MATERIE PRIME	0,275	0,386	0,275 [***]	0
COSTI PER SERVIZI	0,34	0,271	0,123 [***]	0
COSTI PER IL PERSONALE	0,192	0,191	0,001 []	0,961
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,07	0,081	-0,01 []	0,2299

Ed infine i risultati ottenuti con la regressione:

<i>VARIABILI DIPENDENTI</i>	<i>MATERIE PRIME</i>	<i>COSTI PER SERVIZI</i>	<i>COSTI PER PERSONALE</i>	<i>COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI</i>
COEFFICIENTE CRIMINAL	-0,013	-0,066	0,028	0,051
P-value	[0,726]	[0,116]	[0,363]	[0,001]
SIGNIFICATIVITA'	[]	[*]	[]	[***]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	0,025	-0,012	0,006	-0,01
EFFETTI FISSI ANNO	SI	SI	SI	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI	SI	SI	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	123721	123724	123724	123722
ADJUST R- SQUARED	0,445	0,187	0,205	0,097

3.2.3.1 I costi per materie prime

Si vuole analizzare quale sia l'incidenza del costo delle materie prime sui ricavi di vendita. Le medie risultanti dall'analisi sono le seguenti:

<i>VARIABILE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
MATERIE PRIME	123833	0,275	0,303	0,005	0,144	0,51

<i>VARIABILE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
MATERIE PRIME	0,275	0,386	0,275 [***]	0

Tramite l'osservazione delle medie, risulta che l'incidenza sui ricavi delle materie prime delle aziende criminali sia più alta rispetto a quella del campione master (38% criminal contro un 27% master). Il successivo t-test in prima battuta conferma questa ipotesi, osserviamo difatti come il valore P sia pari a 0.

Ma nel nostro caso l'analisi che teniamo maggiormente in considerazione è quella effettuata tramite la regressione, in quanto la veridicità è analizzata al meglio grazie all'utilizzo di adeguate variabili di controllo.

<i>VARIABILE DIPENDENTE</i>	<i>MATERIE PRIME</i>
COEFFICIENTE CRIMINAL	-0,013
P- value	[0,726]
SIGNIFICATIVITA'	[]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	0,025
EFFETTI FISSI ANNO	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	123721
ADJUST R- SQUARED	0,445

Osserviamo come proprio la regressione ci porti ad abbandonare l'ipotesi di tener conto dei costi per materie prime nell'ottica di confronto tra le due "categorie" di imprese, essendo il valore P pari al 72,6%, decisamente troppo al di sopra della soglia prefissata del 5%:

3.2.3.2 I costi per servizi

Quella dei costi per servizi si è rivelata un'analisi molto curiosa per i risultati ottenuti, in seguito alle ipotesi inizialmente formulate su come i costi per servizi nelle aziende criminali si pensavano di gran lunga maggiori rispetto alle aziende del campione master. Osserviamo nel dettaglio lo scenario che si è presentato:

<i>VARIABILE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
COSTI PER SERVIZI	123836	0,339	0,281	0,122	0,246	0,483


<i>VARIABILE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
COSTI PER SERVIZI	0,34	0,217	0,123	0
			[***]	

Il gruppo di controllo presenta un'incidenza maggiore se raffrontato con il campione criminal. Ci troviamo davanti a due medie differenti di circa 12 punti percentuali (33.96% contro 21.70%).

Con il t-test otteniamo una probabilità dello 0%. Sembrerebbe che i costi per servizi siano sempre, in media, più significativi nelle aziende del campione master, e che le aziende criminali invece non incorrano in costi per servizi troppo elevati.

<i>VARIABILE DIPENDENTE</i>	<i>COSTI PER SERVIZI</i>
COEFFICIENTE CRIMINAL	-0,066
P-value	[0,116]
SIGNIFICATIVITA'	[*]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	-0,012
EFFETTI FISSI ANNO	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	123724
ADJUST R- SQUARED	0,187

L'analisi delle regressioni frena leggermente la nostra indagine, ottenendo un P pari all'11,6%, ma comunque continua ancora ad essere credibile e degna di nota come i risultati ottenuti in precedenza.



La regressione non sembra confermare il fatto che i costi siano minori. In realtà il risultato è tale da necessitare ulteriori analisi. In ogni caso ci saremmo aspettati costi per servizi decisamente maggiori da parte delle aziende criminali. L'idea di partenza era quella che le aziende criminali destinassero una elevata quantità di denaro a operazioni fittizie per servizi quali appalti per la pulizia degli immobili societari, di manutenzione degli impianti (se presenti) o comunque a tutti quei costi che si concretizzano con l'utilizzo di servizi che possono potenzialmente avere un elevato valore economico. In misura minore si pensava anche a servizi come consulenze esterne prestate da professionisti, ma è ovvio come questi costi non possano superare, nel corso di un anno di esercizio, un ammontare che sia degno di considerazione per aziende che intendono riciclare cifre nell'ordine delle centinaia di migliaia di Euro. Una delle ipotesi che potrebbe spiegare questo fenomeno potrebbe essere quella della razionalità dell'imprenditore criminale, che conoscendo quali sono le misure antiriciclaggio adottate dal Governo, si comporta di conseguenza. Così la più classica delle operazioni di riciclaggio tramite azienda, potrebbe ormai essere divenuta una pratica troppo semplice sia dal punto di vista della realizzazione che da quello della visibilità. Ricordiamo come le tecniche con gli anni vadano sempre affinandosi e diventino un enigma complicato da risolvere e ricostruire per le Autorità preposte.

3.2.3.3 I costi per personale

Riguardo i costi del personale, non si spenderanno molte righe, in quanto questa è l'unica analisi che sembra confermare in toto l'ipotesi zero secondo cui non vi è differenza tra le medie. L'analisi è stata condotta anche in questo caso con una credenza iniziale, ovvero che le aziende criminali avessero un'incidenza sui ricavi di vendita, in termini di costi del personale, minore rispetto alle aziende del campione master. La supposizione era dovuta al fatto che solitamente le cosiddette "cartiere", ovvero quelle aziende che servono solo ad emettere o ricevere fatture per conto di altre aziende, sono aziende operative più sulla carta che sullo scenario reale, e quindi non si avvalgono di un personale numeroso.

Se osserviamo le due medie, invece, notiamo come la differenza non sia presente, e dal t-test notiamo che la P è addirittura maggiore del 96%: questa percentuale indica proprio la probabilità che l'ipotesi zero sia confermata.

<i>VARIABILE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
COSTI PER IL PERSONALE	123836	0,192	0,208	0	0,126	0,307

<i>VARIABILE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
COSTI PER IL PERSONALE	0,192	0,191	0,001	0,961
			[]	

Tramite la regressione il valore P si abbassava notevolmente, ma il suo valore è ancora troppo alto per procedere con l'analisi di questo costo:

<i>VARIABILE DIPENDENTE</i>	<i>COSTI PER PERSONALE</i>
COEFFICIENTE CRIMINAL	0,028
P-value	[0,363]
SIGNIFICATIVITA'	[]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	0,006
EFFETTI FISSI ANNO	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	123724
ADJUST R- SQUARED	0,205

3.2.3.4 I costi per godimento beni di terzi

Ultima analisi dei costi della produzione relativamente ai ricavi delle vendite è stata quella che ha avuto come protagonista i costi per il godimento dei beni di terzi. Da subito questo indice si è rivelato molto interessante. Si osservino i primi risultati:

<i>VARIABILE</i>	<i>N.</i>	<i>MEDIA</i>	<i>DEVIAZIONE STANDARD</i>	<i>25% PERCENTILE</i>	<i>50% PERCENTILE</i>	<i>75% PERCENTILE</i>
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	123834	0,07	0,101	0,002	0,03	0,087


<i>VARIABILE</i>	<i>MEDIA NON CRIMINAL</i>	<i>MEDIA CRIMINAL</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>P-value</i>
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,07	0,081	-0,01	0,2299
			[]	

Le medie si discostano leggermente, con il campione criminal che mostra una media maggiore di un punto percentuale rispetto al campione master. Il t-test sembra confermare però l'ipotesi zero, in quanto il valore P è uguale al 23%. Si ricorda però come le aziende analizzate operano in settori differenti, e le osservazioni degne di nota sono quelle ottenibili tramite la regressione.

I risultati ottenuti sono i seguenti:

VARIABILE DIPENDENTE	COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI
COEFFICIENTE CRIMINAL	0,051
P-value	[0,001]
SIGNIFICATIVITA'	[***]
COEFFICIENTE DIMENSIONE	-0,01
EFFETTI FISSI ANNO	SI
EFFETTI FISSI SETTORE DI ATTIVITA'	SI
NUMERO DI OSSERVAZIONI	123722
ADJUST R- SQUARED	0,097

Nel momento in cui la regressione viene calcolata, il P value si abbassa decisamente, assumendo un valore percentuale dello 0.1%. In media, le aziende criminali hanno sempre maggiori costi per godimento beni di terzi.



Questi costi possono essere associati ai canoni di affitto degli immobili, che sono contabilizzati in questa sezione del conto economico, o alternativamente ai canoni del leasing di un dato macchinario. Si è spostata quindi l'analisi alle note integrative dei bilanci, con il fine di ricercare eventuali leasing all'interno delle aziende che potessero spiegare questo valore percentuale maggiore. Sono state analizzate trenta note integrative dagli anni 2003 agli anni 2007, di varie aziende criminali, ma da subito è stato possibile osservare come queste fossero redatte fornendo le minime informazioni possibili. Basti pensare che solo in un caso è stato possibile osservare quali fossero le varie voci che concorrevano a formare la voce B.8 del conto economico "costi per godimento beni di terzi".

Non si è quindi riusciti a dare una spiegazione certa della causa di questa differenza, significativa seppur minima. Ma se si pensa alle analisi condotte in precedenza nella prima parte, relativamente all'indice di indebitamento, si accendono dei campanelli d'allarme.

Appare molto interessante come le maggiori differenze siano riconducibili a fonti esterne di finanziamento, o di sostegno, all'attività aziendale. I capitali potrebbero penetrare all'interno delle aziende tramite finanziamenti architettati ad hoc, erogati da terzi, così da poter disperdere maggiormente la provenienza del denaro, per poter poi contribuire a rendere le

imprese criminali delle società redditizie, con performance in media superiori (si veda il ROE precedentemente analizzato) rispetto alle altre del contesto analizzato.

Conclusioni

Il lavoro svolto nei precedenti capitoli ha avuto l'obiettivo di definire le caratteristiche del fenomeno del riciclaggio, muovendo dalle tecniche maggiormente diffuse, analizzando la normativa a contrasto e tentando di individuare i tratti distintivi tipici, dal punto di vista aziendalistico, delle imprese potenzialmente coinvolte in attività di riciclaggio.

Al fine di individuare eventuali relazioni sintomatiche tra il fenomeno del riciclaggio e i riflessi che ciò può avere nei risultati di bilancio è stato necessario procedere ad un'analisi empirica di tipo statistico focalizzando l'attenzione sulla fase precedentemente descritta definita "layering", in quanto le operazioni ad essa riferibili possono essere individuate nelle scritture contabili delle società oggetto di indagine.

Come precedentemente accennato, l'analisi empirica è stata sviluppata partendo dalle principali tecniche di riciclaggio ed alla luce dei risultati ottenuti è stato possibile formulare le conclusioni di seguito esposte.

Richiamando le tecniche descritte nel primo capitolo di questo elaborato, ed in particolare il c.d. "back to back loan", sebbene tale tecnica sia particolarmente diffusa nel settore del real estate, si è riusciti ad ottenere risultati significativi relativamente al rapporto tra operazioni criminali e indici di bilancio.

In particolare, ipotizzando che il fattore incisivo, tipico di questa tecnica, sia l'ottenimento di prestiti concessi da terzi esterni alla società ma comunque coinvolti nell'attività di riciclaggio, si è voluto procedere all'analisi dell'indicatore ROE.

I risultati ottenuti evidenziano un ROE delle aziende potenzialmente criminali in media più alto, dovuto ad un più elevato indice di indebitamento confermando l'ipotesi che ciò possa essere legato all'ottenimento di finanziamenti fittizi.

Finanziamenti che potrebbero essere stati erogati da società sottoposte allo stesso controllo ma formalmente riconducibili a soggetti estranei all'impresa finanziata, quali società fiduciarie o più semplicemente a "teste di legno".

Inoltre, esulando dalla tecnica precedentemente menzionata e concentrando l'attenzione sulle varie voci di costo presenti in bilancio, l'analisi empirica ha evidenziato una maggiore incidenza nelle imprese potenzialmente criminali dell'incidenza dei costi per il godimento di beni di terzi. Ciò potrebbe confermare la tesi secondo la quale le società coinvolte in attività criminose abbiano la tendenza ad effettuare investimenti mediante contratti di leasing, vista

anche la possibilità di un riscatto finale del bene da parte di un terzo diverso da colui che si è fatto carico dei canoni.

Risultato in contrasto con le ipotesi iniziali riguarda la minor incidenza dei costi per servizi nelle realtà criminali. Si ipotizzava infatti che il metodo illustrato nel primo capitolo relativo alle false fatturazioni potesse avere un riscontro pratico proprio nell'analisi condotta sull'incidenza dei costi per i servizi sui ricavi delle vendite, al contrario, i risultati hanno evidenziato una minore propensione delle aziende del campione "criminal" al sostenimento di tale tipologia di costi.

Si noti che l'analisi effettuata ha avuto ad oggetto i risultati economico finanziari estrapolati da Bilanci abbreviati ai sensi dell'art. 2435 bis, c.c. e pertanto non è stato possibile ottenere informazioni relative alle varie componenti di reddito con un elevato grado di specificità.

Infine, relativamente all'analisi della disciplina antiriciclaggio, nonostante la normativa Italiana, in recepimento delle disposizioni comunitarie stia attuando stringenti politiche di lotta al riciclaggio, in un'ottica responsabilizzante, risulta oggi necessaria una maggior cooperazione tra le autorità governative dei vari Paesi in relazione all'implementazione di un sistema informativo volto a rendere sempre più trasparenti le transazioni finanziarie.

Ritengo la tesi da me elaborata di notevole interesse empirico per i risultati ottenuti nell'analisi degli indici, ma si ricorda come questa sia circoscritta ad una sola regione Italiana, che, con riguardo all'ampiezza delle società presenti, ha dato risultati significativi nonostante l'estensione territoriale esigua in rapporto ad altre regioni quali Lombardia o Piemonte. Interessante spunto di ricerca sarebbe quello di un'analisi completa di tutte le regioni Italiane, così da consentire una, seppur ardua, evoluzione della normativa volta al contrasto del riciclaggio, grazie all'analisi di più indici di bilancio.

Bibliografia:

Letteratura e dottrina

AA.VV., *I controlli dei movimenti di capitale*, IPSOA, 1998.

Cenci P., *La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale*, CEDAM, 2010.

Croce G., Mengali A., Orazi F. e Simonetti A., *Antiriciclaggio e monitoraggio fiscale – Profili istituzionali e procedurali della nuova disciplina del controllo dei movimenti di capitale*, IPSOA, 2003.

Danovi R., *La Nuova normativa antiriciclaggio e le professioni*, Giuffrè Editore, 2008.

Fisicaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Giuffrè Editore, 2008.

Grasso P., *Soldi Sporchi*, Dalai Editore, 2011.

Palumbo G., *Evasori*, e.Pubblica, 2003.

Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Giappichelli, 2011.

Scialoja A., Lembo M., *Antiriciclaggio: criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali, aggiornato con: Decreto "Salva Italia" (DL. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/ 2011); Circolare ministeriale n.2 del 16 gennaio*, Maggioli, 2012.

Unger B., *The scale and impacts of money laundering*, Edward Elgar publ.ltd, 2007.

Unger B., *Water always finds its way: identifying new forms of money laundering*, Springer, 2012.

Documenti di lavoro e mimeo

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Società di comodo ed entità puramente contabili, Gennaio 2003, disponibile su: < <http://www.bis.org/publ/bcbs95i.pdf> > Data accesso: 29/06/2015.

FATF-GAFI, Money laundering & terrorist financing through the real estate sector, 2007, case study 1.2.

FATF, The FATF recommendations, Correspondent banking, 2012.

FATF-GAFI, *Report on money laundering typologies*, 2002-2003, p. 19.

Hong Kong Monetary Authority, disponibile su: < <http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml> > Data accesso: 11/12/2014.

Pinotti P., I costi economici della criminalità organizzata, 2010, disponibile su: < <http://www.parlamento.it/documenti/repository/commissioni/bicamerale/antimafiaXVI/Relazi one-oc.%20XXIII%20n.%205/525439.pdf> >, Data accesso: 30/04/2015.

Tarantola A.M., Dimensioni delle attività criminali, costi per l'economia, effetti della crisi economica, disponibile su: < http://allegati.anssaif.com/allegati/documentiBancadItalia/tarantola_060612.pdf >, data accesso: 23/04/2015.

The FATF recommendations, February 2012.

UIF, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, disponibile su: < <https://uif.bancaditalia.it> > Data accesso: 16/05/2015.

Articoli

Balsamo A., La destinazione delle somme di denaro fa scattare il finanziamento del terrore, in *Guida dir. Diritto Comunitario e internazionale*, 2006.

Cerreta F, Padula G., Prospettive e situazione italiana nella lotta al riciclaggio, in *Rivista Guardia di Finanza*, 2000.

Cosseddu A., Cass.Pen., 2010/10/3641, disponibile su: <<http://www.dirittoestoria.it/8/Contributi/Cosseddu-Riciclaggio.htm> >, data accesso: 02/05/2015.

Favaro S., Il coordinamento delle forze di polizia nel contrasto al riciclaggio, in *Rivista Guardia di Finanza*, 2002.

Pappaianni C., E la mafia ricicla col lotto, in *L'espresso*, 25/05/11.

Righini, A., Profili elusivi del trasferimento all'estero della residenza fiscale delle persone fisiche. In *Rivista dei Dottori Commercialisti*, vol.61, anno 2010.

Romolotti T. E., Prove d'ingegneria genetica sull'organismo di vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2008.

Valensise P., L'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/01: considerazioni su poteri, composizione e responsabilità, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2009.

Normativa e Giurisprudenza

D.lgs. 231/2007: "conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari".

Decisione quadro 2001/500/GAU del Consiglio del 26 Giugno 2001.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16/12/2002.

